Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare

2025/0207(COD)

5.2.2026

EMENDAMENTI
101 - 284

Progetto di relazione
Christophe Clergeau
(PE781.186v01-00)

Agenzia europea per le sostanze chimiche e modifica dei regolamenti (CE) n. 1907/2006, (UE) n. 528/2012, (UE) n. 649/2012 e (UE) 2019/1021

Proposta di regolamento
(COM(2025)0386 – 2025/0207(COD))

Emendamento 101
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'Agenzia dovrebbe continuare a contribuire all'attuazione e all'applicazione della legislazione e delle politiche dell'Unione relative ai pericoli, ai rischi ***e*** all'uso sicuro delle sostanze chimiche al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, il funzionamento efficiente del mercato interno e la coerenza e l'uniformità nella gestione delle sostanze chimiche in tutta l'Unione, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese e promuovendo ***alternative alla sperimentazione animale***.	(9) L'Agenzia dovrebbe continuare a contribuire all'attuazione e all'applicazione della legislazione e delle politiche dell'Unione relative ai pericoli***,*** all'uso sicuro ***e alla sostenibilità ambientale*** delle sostanze chimiche ***e dei relativi gruppi, delle miscele e degli articoli*** al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente***, compresa la tutela dei gruppi vulnerabili***, il funzionamento efficiente del mercato interno e la coerenza e l'uniformità nella gestione delle sostanze chimiche in tutta l'Unione, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese e promuovendo ***lo sviluppo e l'utilizzo di approcci non basati sugli animali e di metodologie emergenti. Conseguendo i suoi obiettivi e i suoi compiti, l'Agenzia contribuirà alla piena attuazione degli obiettivi dei trattati e, in particolare, a norma dell'articolo 191, paragrafo 2, TFUE, a una politica ambientale basata sul principio di precauzione e sui principi dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e del pagamento da parte di chi inquina***.

Or. en

Motivazione

Molto simile all'emendamento 1 del relatore, ma con l'aggiunta di un riferimento ai gruppi di sostanze chimiche e di una correzione per quanto riguarda gli approcci non basati sugli animali.

Emendamento 102
Christophe Clergeau

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'Agenzia dovrebbe continuare a contribuire all'attuazione e all'applicazione della legislazione e delle politiche dell'Unione relative ai pericoli, ai rischi ***e*** all'uso sicuro delle sostanze chimiche al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, il funzionamento efficiente del mercato interno e la coerenza e l'uniformità nella gestione delle sostanze chimiche in tutta l'Unione, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese e promuovendo ***alternative alla sperimentazione animale***.	(9) L'Agenzia dovrebbe continuare a contribuire all'attuazione e all'applicazione della legislazione e delle politiche dell'Unione relative ai pericoli***,*** all'uso sicuro ***e alla sostenibilità ambientale*** delle sostanze chimiche***, delle miscele e degli articoli*** al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente***, compresa la tutela dei gruppi vulnerabili***, il funzionamento efficiente del mercato interno e la coerenza e l'uniformità nella gestione delle sostanze chimiche in tutta l'Unione, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese e promuovendo ***approcci non basati sugli animali***. ***Conseguendo i suoi obiettivi e i suoi compiti, l'Agenzia contribuirà alla piena attuazione degli obiettivi dei trattati e, in particolare, a norma dell'articolo 191, paragrafo 2, TFUE, a una politica ambientale basata sul principio di precauzione e sui principi dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e del pagamento da parte di chi inquina***.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a correggere un errore redazionale nel progetto di relazione.

Emendamento 103
Per Clausen

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'Agenzia dovrebbe continuare a contribuire all'attuazione e all'applicazione della legislazione e delle politiche dell'Unione relative ai pericoli, ai rischi e all'uso sicuro delle sostanze chimiche al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, il funzionamento efficiente del mercato interno e la coerenza e l'uniformità nella gestione delle sostanze chimiche in tutta l'Unione, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese e promuovendo ***alternative alla sperimentazione animale***.	(9) L'Agenzia dovrebbe continuare a contribuire all'attuazione e all'applicazione della legislazione e delle politiche dell'Unione relative ai pericoli, ai rischi e all'uso sicuro delle sostanze chimiche al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, il funzionamento efficiente del mercato interno e la coerenza e l'uniformità nella gestione delle sostanze chimiche in tutta l'Unione, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese ***al fine di mantenere in vigore e migliorare ulteriormente le norme in materia di salute sul posto di lavoro*** e promuovendo ***approcci non basati sugli animali. Conseguendo i suoi obiettivi e i suoi compiti, l'Agenzia contribuirà alla piena attuazione degli obiettivi dei trattati e, in particolare, a norma dell'articolo 191, paragrafo 2, TFUE, a una politica ambientale basata sul principio di precauzione e sui principi dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e del pagamento da parte di chi inquina***.

Or. en

Emendamento 104
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'Agenzia dovrebbe continuare a contribuire all'attuazione e all'applicazione	(9) L'Agenzia dovrebbe continuare a contribuire all'attuazione e all'applicazione

della legislazione e delle politiche dell'Unione relative ai pericoli, ai rischi e all'uso sicuro delle sostanze chimiche al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, il funzionamento efficiente del mercato interno e la coerenza e l'uniformità nella gestione delle sostanze chimiche in tutta l'Unione, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese e promuovendo alternative alla sperimentazione animale.	della legislazione e delle politiche dell'Unione relative ai pericoli, ai rischi e all'uso sicuro delle sostanze chimiche ***e delle miscele*** al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana***, anche dei gruppi vulnerabili della popolazione,*** e dell'ambiente, il funzionamento efficiente del mercato interno e la coerenza e l'uniformità nella gestione delle sostanze chimiche in tutta l'Unione, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese e promuovendo alternative alla sperimentazione animale.
	Or. en

Emendamento 105
Dennis Radtke, Dimitris Tsiodras

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'Agenzia dovrebbe continuare a contribuire all'attuazione e all'applicazione della legislazione e delle politiche dell'Unione relative ai pericoli, ai rischi e all'uso sicuro delle sostanze chimiche al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, il funzionamento efficiente del mercato interno e la coerenza e l'uniformità nella gestione delle sostanze chimiche in tutta l'Unione, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese e promuovendo ***alternative alla sperimentazione animale***.	(9) L'Agenzia dovrebbe continuare a contribuire all'attuazione e all'applicazione della legislazione e delle politiche dell'Unione relative ai pericoli, ai rischi e all'uso sicuro delle sostanze chimiche al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, il funzionamento efficiente del mercato interno e la coerenza e l'uniformità nella gestione delle sostanze chimiche in tutta l'Unione, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese e promuovendo ***approcci non basati sugli animali***.
	Or. en

Emendamento 106
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'Agenzia dovrebbe continuare a contribuire all'attuazione e all'applicazione della legislazione e delle politiche dell'Unione relative ai pericoli, ai rischi e all'uso sicuro delle sostanze ***chimiche*** al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, il funzionamento efficiente del mercato interno e la coerenza e l'uniformità nella gestione delle sostanze chimiche in tutta l'Unione, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese e promuovendo alternative alla sperimentazione animale.	(9) L'Agenzia dovrebbe continuare a contribuire all'attuazione e all'applicazione della legislazione e delle politiche dell'Unione relative ai pericoli, ai rischi e all'uso sicuro delle sostanze al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, il funzionamento efficiente del mercato interno e la coerenza e l'uniformità nella gestione delle sostanze chimiche in tutta l'Unione, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese e promuovendo alternative alla sperimentazione animale.

Or. en

Emendamento 107
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) La previsione strategica e solide valutazioni d'impatto delle restrizioni proposte a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, compresa la valutazione delle implicazioni scientifiche, economiche, sociali, ambientali e geopolitiche, sono essenziali per garantire un processo decisionale normativo informato, proporzionato ed efficace a livello dell'Unione e per preservare la competitività, la resilienza e la sostenibilità del settore chimico

dell'Unione. Tali valutazioni dovrebbero basarsi sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili e su dati affidabili e tenere in considerazione gli effetti cumulativi e intersettoriali, compresi gli impatti sull'innovazione, sulle catene di approvvigionamento e sull'autonomia strategica. Qualora pianifichi o prepari una restrizione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, l'Agenzia dovrebbe preparare, condurre, presentare e pubblicare tali valutazioni d'impatto nell'ambito dei lavori preparatori. Inoltre, su richiesta del Parlamento europeo, l'Agenzia dovrebbe preparare, condurre, presentare e pubblicare tali valutazioni d'impatto in tempo utile per consentire una valutazione significativa della necessità, della proporzionalità e degli impatti complessivi della restrizione proposta a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, comprese le sue implicazioni scientifiche, economiche, sociali, ambientali e geopolitiche.

Or. en

Emendamento 108
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) La struttura dell'Agenzia ***dovrebbe essere adeguata ai suoi compiti e*** dovrebbe tenere conto dell'esperienza acquisita in relazione al funzionamento e alle prestazioni dell'Agenzia sin dalla sua istituzione. È essenziale garantire che l'Agenzia sia attrezzata per svolgere i suoi compiti con capacità scientifiche e tecniche elevate al fine di garantire la massima qualità possibile. ***Dato che la fiducia nell'***Agenzia ***da parte delle istituzioni dell'Unione, degli Stati membri,*** del	(11) La struttura dell'Agenzia dovrebbe tenere conto dell'esperienza acquisita in relazione al funzionamento e alle prestazioni dell'Agenzia sin dalla sua istituzione***. La struttura dell'Agenzia dovrebbe consentire prestazioni efficienti pur rimanendo resiliente ai cambiamenti dell'ambito di applicazione e del carico di lavoro***. È essenziale garantire che l'Agenzia sia attrezzata per svolgere i suoi compiti con capacità scientifiche e tecniche elevate al fine di garantire la massima

pubblico ***in generale e delle parti interessate è essenziale, l'Agenzia dovrebbe svolgere i propri compiti in modo trasparente ed efficiente***.	qualità possibile. ***Affinché sia mantenuta la fiducia nella normativa in materia di sostanze chimiche, l'***Agenzia ***dovrebbe assicurare che le sue valutazioni scientifiche e i suoi processi decisionali siano trasparenti, credibili e ritenuti affidabili da tutti i portatori di interessi e dal*** pubblico***. Tale fiducia dipende dall'indipendenza dell'Agenzia e dei suoi comitati, tra cui il RAC, il SEAC, l'MSC, il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) e il comitato sui biocidi (BPC). Sono pertanto necessarie norme chiare ed efficaci per prevenire e gestire i conflitti di interessi. Nei comitati non dovrebbero essere nominate persone nei cui confronti sussistano preoccupazioni ragionevoli in merito a conflitti di interessi***.

Or. en

Emendamento 109
Ondřej Knotek, Mathilde Androuët, Marie-Luce Brasier-Clain, Viktória Ferenc, Anne-Sophie Frigout, Jana Nagyová, Antonín Staněk

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) La struttura dell'Agenzia dovrebbe essere adeguata ai suoi compiti e dovrebbe tenere conto dell'esperienza acquisita in relazione al funzionamento e alle prestazioni dell'Agenzia sin dalla sua istituzione. È essenziale garantire che l'Agenzia sia attrezzata per svolgere i suoi compiti con capacità scientifiche e tecniche elevate al fine di garantire la massima qualità possibile. Dato che la fiducia nell'Agenzia da parte delle istituzioni dell'Unione, degli Stati membri, del pubblico in generale e delle parti interessate è essenziale, l'Agenzia dovrebbe svolgere i propri compiti in modo	(11) La struttura dell'Agenzia dovrebbe essere adeguata ai suoi compiti e dovrebbe tenere conto dell'esperienza acquisita in relazione al funzionamento e alle prestazioni dell'Agenzia sin dalla sua istituzione. È essenziale garantire che l'Agenzia sia attrezzata per svolgere i suoi compiti con capacità scientifiche e tecniche elevate al fine di garantire la massima qualità possibile. Dato che la fiducia nell'Agenzia da parte delle istituzioni dell'Unione, degli Stati membri, del pubblico in generale e delle parti interessate è essenziale, l'Agenzia dovrebbe svolgere i propri compiti in modo trasparente ed efficiente ***presentando le***

trasparente ed efficiente.	***sua attività e i relativi risultati in maniera comprensibile e, se possibile, quantificabile e comunicandoli periodicamente al pubblico***.

Or. en

Emendamento 110
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Ai fini dell'efficienza, il personale del segretariato dell'Agenzia dovrebbe essere in grado di svolgere compiti tecnici e amministrativi a sostegno ***del RAC, del SEAC, dell'MSC, del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori ("CSSC")[10], del comitato sui biocidi ("BPC") (collettivamente "***comitati***")*** e del forum.	(12) Ai fini dell'efficienza, il personale del segretariato dell'Agenzia dovrebbe essere in grado di svolgere compiti tecnici e amministrativi a sostegno ***dei*** comitati e del forum***, preservando completamente l'indipendenza dei comitati e mantenendo una chiara separazione delle responsabilità***.

[10] Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori è stato istituito dalla decisione (UE) 2024/1514 della Commissione, del 7 agosto 2015, che istituisce comitati scientifici nel settore della sanità pubblica, della sicurezza dei consumatori e dell'ambiente (GU L, 2024/1514, 31.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1514/oj.

Or. en

Emendamento 111
Per Clausen

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Al consiglio di amministrazione dell'Agenzia dovrebbero essere conferiti i poteri necessari, in particolare per nominare il direttore esecutivo e i membri del RAC e del SEAC e della commissione di ricorso, nonché per adottare la relazione annuale di attività consolidata, il documento di programmazione, il bilancio annuale e il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia. La Commissione, il Parlamento europeo e gli Stati membri dovrebbero essere rappresentati in seno al consiglio di amministrazione al fine di esercitare efficacemente una vigilanza su di esso. Per motivi di trasparenza, è opportuno che le parti interessate prive di diritto di voto siano nominate come membri del consiglio di amministrazione dalla Commissione.	(13) Al consiglio di amministrazione dell'Agenzia dovrebbero essere conferiti i poteri necessari, in particolare per nominare il direttore esecutivo e i membri del RAC e del SEAC e della commissione di ricorso, nonché per adottare la relazione annuale di attività consolidata, il documento di programmazione, il bilancio annuale e il regolamento finanziario applicabile all'Agenzia. La Commissione, il Parlamento europeo e gli Stati membri dovrebbero essere rappresentati in seno al consiglio di amministrazione al fine di esercitare efficacemente una vigilanza su di esso. Per motivi di trasparenza, è opportuno che le parti interessate prive di diritto di voto***, che rappresentano congiuntamente un'ampia gamma di interessi pertinenti,*** siano nominate come membri del consiglio di amministrazione dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 112
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) La funzione di punto di riferimento scientifico indipendente che l'Agenzia deve assolvere implica che non soltanto la Commissione, ma anche il Parlamento europeo e gli Stati membri possano chiederle pareri scientifici. Per assicurare la gestibilità e la coerenza del processo di consulenza scientifica, l'Agenzia deve essere in grado di rifiutare o modificare una richiesta giustificando la sua posizione e sulla base di criteri predeterminati.

Or. en

Motivazione

L'Agenzia dovrebbe essere autorizzata a fornire pareri scientifici anche su richiesta del Parlamento e degli Stati membri. Questa disposizione rispecchia il mandato conferito all'EFSA dalla legislazione alimentare generale [regolamento (CE) n. 178/2002].

Emendamento 113
Per Clausen

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il RAC ha fornito pareri scientifici sulle valutazioni dei limiti di esposizione professionale ("OEL" – Occupational Exposure Limit) e su altri aspetti pertinenti all'esposizione professionale a sostanze chimiche pericolose, quali i valori limite biologici per le sostanze chimiche pericolose nel contesto dell'articolo 3 della direttiva 98/24/CE del Consiglio[11], degli articoli 16, 16 bis e 18 bis della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[12] e degli articoli 18 quater e 22 bis della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[13] sulla base di un accordo ad hoc concluso in passato tra la Commissione e l'Agenzia. Dato che tale compito è diventato consuetudinario e al fine di consolidare tale pratica, il presente regolamento dovrebbe stabilire che il RAC dovrebbe fornire tali pareri su richiesta della Commissione. Inoltre, su richiesta della Commissione il RAC dovrebbe fornire pareri scientifici su tutte le altre questioni relative ai pericoli, ai rischi e all'uso sicuro delle sostanze chimiche, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo, quali definiti all'articolo 3, punti 1), 2) e 3), del regolamento (CE) n. 1907/2006.	(16) Il RAC ha fornito pareri scientifici sulle valutazioni dei limiti di esposizione professionale ("OEL" – Occupational Exposure Limit) e su altri aspetti pertinenti all'esposizione professionale a sostanze chimiche pericolose, quali i valori limite biologici per le sostanze chimiche pericolose nel contesto dell'articolo 3 della direttiva 98/24/CE del Consiglio[11], degli articoli 16, 16 bis e 18 bis della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[12] e degli articoli 18 quater e 22 bis della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[13] sulla base di un accordo ad hoc concluso in passato tra la Commissione e l'Agenzia. Dato che tale compito è diventato consuetudinario e al fine di consolidare tale pratica, il presente regolamento dovrebbe stabilire che il RAC dovrebbe fornire tali pareri su richiesta della Commissione. Inoltre, su richiesta della Commissione***, del Parlamento europeo o degli Stati membri,*** il RAC dovrebbe fornire pareri scientifici su tutte le altre questioni relative ai pericoli, ai rischi e all'uso sicuro delle sostanze chimiche, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo, quali definiti all'articolo 3, punti 1), 2) e 3), del regolamento (CE) n. 1907/2006.

[11] Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/24/oj).

[12] Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/37/oj).

[13] Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/148/oj).

[11] Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/24/oj).

[12] Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/37/oj).

[13] Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/148/oj).

Or. en

Emendamento 114
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il RAC ha fornito pareri scientifici sulle valutazioni dei limiti di esposizione professionale ("OEL" – Occupational Exposure Limit) e su altri aspetti pertinenti all'esposizione professionale a sostanze chimiche pericolose, quali i valori limite biologici per le sostanze chimiche	(16) Il RAC ha fornito pareri scientifici sulle valutazioni dei limiti di esposizione professionale ("OEL" – Occupational Exposure Limit) e su altri aspetti pertinenti all'esposizione professionale a sostanze chimiche pericolose, quali i valori limite biologici per le sostanze chimiche

pericolose nel contesto dell'articolo 3 della direttiva 98/24/CE del Consiglio[11], degli articoli 16, 16 bis e 18 bis della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[12] e degli articoli 18 quater e 22 bis della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[13] sulla base di un accordo ad hoc concluso in passato tra la Commissione e l'Agenzia. Dato che tale compito è diventato consuetudinario e al fine di consolidare tale pratica, il presente regolamento dovrebbe stabilire che il RAC dovrebbe fornire tali pareri su richiesta della Commissione. Inoltre, su richiesta della Commissione il RAC dovrebbe fornire pareri scientifici su tutte le altre questioni relative ai pericoli, ai rischi e all'uso sicuro delle sostanze ***chimiche***, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo, quali definiti all'articolo 3, punti 1), 2) e 3), del regolamento (CE) n. 1907/2006.

[11] Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/24/oj).

[12] Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/37/oj).

[13] Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione

pericolose nel contesto dell'articolo 3 della direttiva 98/24/CE del Consiglio[11], degli articoli 16, 16 bis e 18 bis della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[12] e degli articoli 18 quater e 22 bis della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[13] sulla base di un accordo ad hoc concluso in passato tra la Commissione e l'Agenzia. Dato che tale compito è diventato consuetudinario e al fine di consolidare tale pratica, il presente regolamento dovrebbe stabilire che il RAC dovrebbe fornire tali pareri su richiesta della Commissione. Inoltre, su richiesta della Commissione il RAC dovrebbe fornire pareri scientifici su tutte le altre questioni relative ai pericoli, ai rischi e all'uso sicuro delle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo, quali definiti all'articolo 3, punti 1), 2) e 3), del regolamento (CE) n. 1907/2006.

[11] Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/24/oj).

[12] Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/37/oj).

[13] Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione

all'amianto durante il lavoro (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/148/oj).

all'amianto durante il lavoro (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/148/oj).

Or. en

Motivazione

Si raccomanda di utilizzare il termine "sostanze" ai fini dell'allineamento con le definizioni e la terminologia di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

Emendamento 115
Dennis Radtke, Dimitris Tsiodras

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Il consiglio di amministrazione dovrebbe adottare il regolamento interno del RAC, del SEAC, dell'MSC, del BPC e del CSSC, comprese le modalità procedurali per i gruppi di lavoro dei comitati. Affinché la Commissione possa esercitare la vigilanza, i rappresentanti della Commissione in seno al consiglio di amministrazione dovrebbero approvare il regolamento interno, senza compromettere l'indipendenza dei comitati e dei loro gruppi di lavoro.	(18) Il consiglio di amministrazione dovrebbe adottare il regolamento interno del RAC, del SEAC, dell'MSC, del BPC e del CSSC, comprese le modalità procedurali per i gruppi di lavoro dei comitati. Affinché la Commissione possa esercitare la vigilanza, i rappresentanti della Commissione in seno al consiglio di amministrazione dovrebbero approvare il regolamento interno, senza compromettere l'indipendenza dei comitati e dei loro gruppi di lavoro***, e garantirne la corretta attuazione***.

Or. en

Emendamento 116
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Il consiglio di amministrazione dovrebbe adottare il regolamento interno	(18) Il consiglio di amministrazione dovrebbe adottare il regolamento interno

del RAC, del SEAC, dell'MSC, del BPC e del CSSC, comprese le modalità procedurali per i gruppi di lavoro ***dei comitati***. Affinché la Commissione possa esercitare la vigilanza, i rappresentanti della Commissione in seno al consiglio di amministrazione dovrebbero ***approvare il*** regolamento interno, senza compromettere l'indipendenza dei comitati e dei loro gruppi di lavoro.	del RAC, del SEAC, dell'MSC, del BPC e del CSSC, comprese le modalità procedurali per i ***comitati e i*** gruppi di lavoro. Affinché la Commissione possa esercitare la vigilanza, i rappresentanti della Commissione in seno al consiglio di amministrazione dovrebbero ***essere consultati in merito al*** regolamento interno, senza compromettere l'indipendenza dei comitati e dei loro gruppi di lavoro.

Or. en

Emendamento 117
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) Il regolamento interno dei comitati dovrebbe stabilire le misure per l'individuazione, la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi.

Or. en

Emendamento 118
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) I pareri del RAC e del SEAC dovrebbero basarsi sulle competenze scientifiche e tecniche più ampie disponibili nell'Unione. A tal fine, ciascuno Stato membro dovrebbe designare ***due membri*** rispettivamente per il RAC e per il SEAC e dovrebbe avere il diritto di designare fino a ***due*** membri	(19) I pareri del RAC e del SEAC dovrebbero basarsi sulle competenze scientifiche e tecniche più ampie disponibili nell'Unione. A tal fine, ciascuno Stato membro dovrebbe designare ***un membro*** rispettivamente per il RAC e per il SEAC e dovrebbe avere il diritto di designare fino a ***tre*** membri supplementari**.**

supplementari. Il RAC, il SEAC, il BPC e il CSSC dovrebbero avere la possibilità di cooptare i membri e di ricorrere ai servizi di esperti, tenendo conto del carico di lavoro, del tipo di competenze necessarie e della disponibilità di risorse finanziarie.	***Gli Stati membri sono incoraggiati a nominare più di un candidato. Gli Stati membri dovrebbero continuare a poter nominare come membri del RAC e del SEAC persone di qualsiasi cittadinanza. Non vi è alcun requisito di cittadinanza o di rapporto di pubblico impiego. I candidati dovrebbero soddisfare i requisiti di adesione al RAC e al SEAC. Su richiesta di uno Stato membro, l'Agenzia dovrebbe agevolare la ricerca di candidati idonei per il RAC e il SEAC. Laddove lo ritenga opportuno, l'Agenzia può istituire un elenco di candidati qualificati che gli Stati membri potrebbero nominare per il RAC e il SEAC***. Il RAC, il SEAC, il BPC e il CSSC dovrebbero avere la possibilità di cooptare i membri e di ricorrere ai servizi di esperti, tenendo conto del carico di lavoro, del tipo di competenze necessarie e della disponibilità di risorse finanziarie.

Or. en

Emendamento 119
Per Clausen

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) I pareri del RAC e del SEAC dovrebbero basarsi sulle competenze scientifiche e tecniche più ampie disponibili nell'Unione. A tal fine, ciascuno Stato membro dovrebbe designare due membri rispettivamente per il RAC e per il SEAC e dovrebbe avere il diritto di designare fino a due membri supplementari. Il RAC, il SEAC, il BPC e il CSSC dovrebbero avere la possibilità di cooptare i membri e di ricorrere ai servizi di esperti, tenendo conto del carico di lavoro, del tipo di competenze necessarie e della disponibilità di risorse finanziarie.	(19) I pareri del RAC e del SEAC dovrebbero basarsi sulle competenze scientifiche e tecniche più ampie disponibili nell'Unione. A tal fine, ciascuno Stato membro dovrebbe designare due membri rispettivamente per il RAC e per il SEAC e dovrebbe avere il diritto di designare fino a due membri supplementari. Il RAC, il SEAC, il BPC e il CSSC dovrebbero avere la possibilità di cooptare i membri e di ricorrere ai servizi di esperti, tenendo conto del carico di lavoro, del tipo di competenze necessarie e della disponibilità di risorse finanziarie. ***La composizione del comitato dovrebbe***

	essere allineata alle conoscenze e alle competenze necessarie per assolvere efficacemente alle responsabilità dell'Agenzia.

Or. en

Motivazione

As the Basic Regulation assigns the Committee for Risk Assessment (RAC) a role in establishing occupational exposure limits, it is crucial to involve Member States and relevant scientific bodies at an early and meaningful stage of the EU decision-making process. Levels of protection against chemical and hazardous substance exposure differ across groups, including workers, vulnerable populations, the general public, and the environment. Risk management should therefore be based on exposure-specific assessments rather than uniform approaches that overlook real-world conditions. Drawing on national expertise and scientific evidence in the limit-setting process is essential to ensure that occupational exposure limits achieve effective protection while remaining practically achievable.

Emendamento 120
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) I pareri del RAC e del SEAC dovrebbero basarsi sulle competenze scientifiche e tecniche più ampie disponibili nell'Unione. A tal fine, ciascuno Stato membro dovrebbe designare due membri rispettivamente per il RAC e per il SEAC e dovrebbe avere il diritto di designare fino a due membri supplementari. Il RAC, il SEAC, il BPC e il CSSC dovrebbero avere la possibilità di cooptare i membri e di ricorrere ai servizi di esperti, tenendo conto del carico di lavoro, del tipo di competenze necessarie e della disponibilità di risorse finanziarie.	(19) I pareri del RAC e del SEAC dovrebbero basarsi sulle competenze scientifiche e tecniche più ampie disponibili nell'Unione. A tal fine, ciascuno Stato membro dovrebbe designare due membri ***in possesso della necessaria competenza ed esperienza*** rispettivamente per il RAC e per il SEAC e dovrebbe avere il diritto di designare fino a due membri supplementari. Il RAC, il SEAC, il BPC e il CSSC dovrebbero avere la possibilità di cooptare i membri e di ricorrere ai servizi di esperti, tenendo conto del carico di lavoro, del tipo di competenze necessarie***, dell'equilibrio geografico*** e della disponibilità di risorse finanziarie.

Or. en

Emendamento 121
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) Qualora uno Stato membro non proceda alle nomine richieste per il RAC e il SEAC entro un anno, il Parlamento europeo dovrebbe nominare, basandosi su comprovate competenze scientifiche e tecniche, i membri necessari per coprire i posti vacanti a nome di tale Stato membro. Tali nomine dovrebbero essere effettuate in modo trasparente, tenendo debitamente conto dell'equilibrio geografico e della prevenzione dei conflitti di interessi.

Or. en

Emendamento 122
Dimitris Tsiodras, Dennis Radtke

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 bis) All'interno dell'Agenzia dovrebbe essere istituito un comitato di riesame per garantire il trattamento delle obiezioni ai pareri scientifici e tecnici di qualsiasi persona fisica o giuridica interessata dai pareri adottati dall'Agenzia.

Or. en

Motivazione

Aggiunta di un mandato per un comitato di riesame come descritto nella proposta di un nuovo articolo 25 bis.

Emendamento 123
Per Clausen

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) Il carico di lavoro supplementare derivante da un aumento dei compiti e delle responsabilità assegnati all'Agenzia dovrebbe essere accompagnato dall'assegnazione di finanziamenti adeguati a copertura del personale e altri costi necessari. Nell'ambito del progetto di documento unico di programmazione, il consiglio di amministrazione dovrebbe effettuare una valutazione dell'adeguatezza delle proprie risorse finanziarie e umane a svolgere i compiti attuali e futuri in tutte le aree di lavoro principali dell'Agenzia, garantendo che le priorità dell'Unione siano sostenute in modo efficace e con le opportune competenze e capacità.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che le priorità dell'Unione non siano una mera ambizione, ma siano attivamente integrate nella programmazione di base e nella pianificazione delle capacità dell'Agenzia.

Emendamento 124
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) Al fine di prevenire la definizione di priorità negative e affinché l'Agenzia consegua risultati solidi, il carico di lavoro supplementare derivante da un aumento dei compiti e delle

responsabilità assegnati all'Agenzia dovrebbe essere accompagnato dall'assegnazione di finanziamenti adeguati a copertura del personale e altre spese necessarie. Nell'ambito del progetto di documento unico di programmazione, il consiglio di amministrazione dovrebbe effettuare una valutazione dell'adeguatezza delle proprie risorse finanziarie e umane a svolgere i compiti attuali e futuri.

Or. en

Emendamento 125
Ondřej Knotek, Mathilde Androuët, Marie-Luce Brasier-Clain, Viktória Ferenc, Anne-Sophie Frigout, Jana Nagyová, Antonín Staněk

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Il quadro finanziario e amministrativo in cui opera l'Agenzia è più complesso rispetto ad altre agenzie dell'Unione[16], in quanto l'Agenzia è parzialmente finanziata dalle tariffe per le sue attività a norma dei regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) n. 1272/2008[17] e (UE) n. 528/2012 e dispone attualmente di tre bilanci distinti a norma dei regolamenti (CE) n. 1907/2006, (UE) n. 528/2012, (UE) n. 649/2012[18] e (UE) 2019/1021[19]. Al fine di semplificare il modello di finanziamento dell'Agenzia, è opportuno abolire l'obbligo di separazione dei bilanci stabilito a norma dei regolamenti (UE) n. 528/2012, (UE) n. 649/2012 e (UE) n. 2019/1021, sopprimendo le pertinenti disposizioni di tali regolamenti, affinché l'Agenzia riceva un contributo annuale unitario a carico del bilancio dell'Unione. Ciò consentirà all'Agenzia una maggiore flessibilità per affrontare le fluttuazioni del carico di lavoro e risponderà alle raccomandazioni della Corte dei conti, così	(24) Il quadro finanziario e amministrativo in cui opera l'Agenzia è più complesso rispetto ad altre agenzie dell'Unione[16], in quanto l'Agenzia è parzialmente finanziata dalle tariffe per le sue attività a norma dei regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) n. 1272/2008[17] e (UE) n. 528/2012 e dispone attualmente di tre bilanci distinti a norma dei regolamenti (CE) n. 1907/2006, (UE) n. 528/2012, (UE) n. 649/2012[18] e (UE) 2019/1021[19]. Al fine di semplificare il modello di finanziamento dell'Agenzia, è opportuno abolire l'obbligo di separazione dei bilanci stabilito a norma dei regolamenti (UE) n. 528/2012, (UE) n. 649/2012 e (UE) n. 2019/1021, sopprimendo le pertinenti disposizioni di tali regolamenti, affinché l'Agenzia riceva un contributo annuale unitario a carico del bilancio dell'Unione. Ciò consentirà all'Agenzia una maggiore flessibilità per affrontare le fluttuazioni del carico di lavoro e risponderà alle raccomandazioni della Corte dei conti, così

come all'obiettivo della strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili di aumentare la sostenibilità del modello di finanziamento dell'Agenzia. L'eliminazione della separazione dei bilanci non dovrebbe pregiudicare gli obblighi esistenti in materia di contributi finanziari all'Agenzia da parte di paesi terzi.

[16] Corte dei conti europea, Il futuro delle agenzie dell'UE: sono possibili una maggiore flessibilità e cooperazione. Relazione speciale (2020), doi: 10.2865/737812.

[17] Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).

[18] Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (rifusione) (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/649/oj).

[19] Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj).

come all'obiettivo della strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili di aumentare la sostenibilità del modello di finanziamento dell'Agenzia. L'eliminazione della separazione dei bilanci non dovrebbe pregiudicare gli obblighi esistenti in materia di contributi finanziari all'Agenzia da parte di paesi terzi ***e non dovrebbe portare a sostenere spese supplementari ingiustificate***. ***Si applica anzi il principio dell'efficienza in termini di costi, in base al quale la massima produzione possibile dovrebbe essere ottenuta con il minor uso possibile delle risorse, senza compromettere la qualità dei risultati.***

[16] Corte dei conti europea, Il futuro delle agenzie dell'UE: sono possibili una maggiore flessibilità e cooperazione. Relazione speciale (2020), doi: 10.2865/737812.

[17] Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).

[18] Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (rifusione) (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/649/oj).

[19] Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj).

Emendamento 126
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Il quadro finanziario e amministrativo in cui opera l'Agenzia è più complesso rispetto ad altre agenzie dell'Unione[16], in quanto l'Agenzia è parzialmente finanziata dalle tariffe per le sue attività a norma dei regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) n. 1272/2008[17] e (UE) n. 528/2012 e dispone attualmente di tre bilanci distinti a norma dei regolamenti (CE) n. 1907/2006, (UE) n. 528/2012, (UE) n. 649/2012[18] e (UE) 2019/1021[19]. Al fine di semplificare il modello di finanziamento dell'Agenzia, è opportuno abolire l'obbligo di separazione dei bilanci stabilito a norma dei regolamenti (UE) n. 528/2012, (UE) n. 649/2012 e (UE) n. 2019/1021, sopprimendo le pertinenti disposizioni di tali regolamenti, affinché l'Agenzia riceva un contributo annuale unitario a carico del bilancio dell'Unione. Ciò consentirà all'Agenzia una maggiore flessibilità per affrontare le fluttuazioni del carico di lavoro e risponderà alle raccomandazioni della Corte dei conti, così come all'obiettivo della strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili di aumentare la sostenibilità del modello di finanziamento dell'Agenzia. L'eliminazione della separazione dei bilanci non dovrebbe pregiudicare gli obblighi esistenti in materia di contributi finanziari all'Agenzia da parte di paesi terzi.	(24) Il quadro finanziario e amministrativo in cui opera l'Agenzia è più complesso rispetto ad altre agenzie dell'Unione[16], in quanto l'Agenzia è parzialmente finanziata dalle tariffe per le sue attività a norma dei regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) n. 1272/2008[17] e (UE) n. 528/2012 e dispone attualmente di tre bilanci distinti a norma dei regolamenti (CE) n. 1907/2006, (UE) n. 528/2012, (UE) n. 649/2012[18] e (UE) 2019/1021[19]. Al fine di semplificare il modello di finanziamento dell'Agenzia, è opportuno abolire l'obbligo di separazione dei bilanci stabilito a norma dei regolamenti (UE) n. 528/2012, (UE) n. 649/2012 e (UE) n. 2019/1021, sopprimendo le pertinenti disposizioni di tali regolamenti, affinché l'Agenzia riceva un contributo annuale unitario a carico del bilancio dell'Unione. Ciò consentirà all'Agenzia una maggiore flessibilità per affrontare le fluttuazioni del carico di lavoro e risponderà alle raccomandazioni della Corte dei conti, così come all'obiettivo della strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili di aumentare la sostenibilità del modello di finanziamento dell'Agenzia. ***Al fine di garantire la trasparenza, l'Agenzia dovrebbe effettuare un monitoraggio basato sull'attività delle entrate derivanti da tariffe e oneri.*** L'eliminazione della separazione dei bilanci non dovrebbe pregiudicare gli obblighi esistenti in materia di contributi finanziari all'Agenzia da parte di paesi terzi.

[16] Corte dei conti europea, Il futuro delle agenzie dell'UE: sono possibili una maggiore flessibilità e cooperazione. Relazione speciale (2020), doi: 10.2865/737812.

[17] Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).

[18] Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (rifusione) (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/649/oj).

[19] Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj).

[16] Corte dei conti europea, Il futuro delle agenzie dell'UE: sono possibili una maggiore flessibilità e cooperazione. Relazione speciale (2020), doi: 10.2865/737812.

[17] Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1272/oj).

[18] Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (rifusione) (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/649/oj).

[19] Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione) (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj).

Or. en

Emendamento 127
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) L'Agenzia ha incontrato difficoltà nel prevedere con precisione le entrate derivanti da tariffe e oneri anche con le tecniche statistiche più avanzate a causa	(25) L'Agenzia ha incontrato difficoltà nel prevedere con precisione le entrate derivanti da tariffe e oneri anche con le tecniche statistiche più avanzate a causa

della scarsità di informazioni sui fattori trainanti della domanda da parte dei soggetti obbligati. Ciò incide sulle operazioni dell'Agenzia e richiede modifiche ricorrenti del bilancio da parte del consiglio di amministrazione. Di conseguenza l'Agenzia dovrebbe essere autorizzata a creare una riserva a partire dall'eccedenza delle proprie entrate derivanti da tariffe e oneri, alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Ciò consentirà all'Agenzia di attenuare le conseguenze di marcate fluttuazioni delle entrate derivanti da tariffe e oneri. Nello specifico, la creazione di tale riserva consentirà all'Agenzia di aumentare la sostenibilità del suo modello di finanziamento, fatti salvi il contributo annuale dell'Unione e la programmazione finanziaria pluriennale. Le norme dettagliate sui parametri, sul calcolo e sul funzionamento della riserva dovrebbero essere stabilite nel regolamento finanziario dell'Agenzia e includere le prescrizioni di cui al presente regolamento. Il calcolo dell'importo del contributo annuale alla riserva o dell'importo messo a disposizione dalla riserva, da includere nel progetto di bilancio dell'Agenzia, dovrebbe seguire una metodologia applicata in maniera meccanica dall'Agenzia ogni anno.	della scarsità di informazioni sui fattori trainanti della domanda da parte dei soggetti obbligati***. L'Agenzia si impegna a migliorare costantemente i propri metodi di previsione***. Ciò incide sulle operazioni dell'Agenzia e richiede modifiche ricorrenti del bilancio da parte del consiglio di amministrazione. Di conseguenza l'Agenzia dovrebbe essere autorizzata a creare una riserva a partire dall'eccedenza delle proprie entrate derivanti da tariffe e oneri, alle condizioni stabilite nel presente regolamento. Ciò consentirà all'Agenzia di attenuare le conseguenze di marcate fluttuazioni delle entrate derivanti da tariffe e oneri. Nello specifico, la creazione di tale riserva consentirà all'Agenzia di aumentare la sostenibilità del suo modello di finanziamento, fatti salvi il contributo annuale dell'Unione e la programmazione finanziaria pluriennale. Le norme dettagliate sui parametri, sul calcolo e sul funzionamento della riserva dovrebbero essere stabilite nel regolamento finanziario dell'Agenzia e includere le prescrizioni di cui al presente regolamento. Il calcolo dell'importo del contributo annuale alla riserva o dell'importo messo a disposizione dalla riserva, da includere nel progetto di bilancio dell'Agenzia, dovrebbe seguire una metodologia applicata in maniera meccanica dall'Agenzia ogni anno. ***Benché la creazione di un bilancio di riserva per l'Agenzia sia necessaria a causa della sua specifica struttura di finanziamento, ciò non costituisce un precedente per altre agenzie dell'UE.***

Or. en

Emendamento 128
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) I cittadini dell'Unione dovrebbero avere accesso alle informazioni riguardanti le sostanze chimiche a cui possono essere esposti, affinché possano prendere decisioni consapevoli in merito all'uso di tali sostanze. L'Agenzia dovrebbe pertanto fornire al pubblico informazioni adeguate in merito ai pericoli, ai rischi e all'uso sicuro delle sostanze chimiche.	(28) I cittadini dell'Unione dovrebbero avere accesso alle informazioni riguardanti le sostanze chimiche ***e le miscele*** a cui possono essere esposti, affinché possano prendere decisioni consapevoli in merito all'uso di tali sostanze. L'Agenzia dovrebbe pertanto fornire al pubblico informazioni adeguate ***e accessibili*** in merito ai pericoli, ai rischi e all'uso sicuro delle sostanze chimiche ***e delle loro miscele***.

Or. en

Emendamento 129
Ondřej Knotek, Mathilde Androuët, Marie-Luce Brasier-Clain, Viktória Ferenc, Anne-Sophie Frigout, Jana Nagyová, Antonín Staněk

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Nell'esecuzione dei propri compiti, l'Agenzia dovrebbe cooperare strettamente con le pertinenti organizzazioni internazionali, con altri organismi governativi e non governativi e con gli organismi tecnici pertinenti interni ed esterni all'Unione, in particolare al fine di evitare duplicazioni del lavoro e garantire l'accesso a tutti i dati e gli strumenti necessari ai fini del conseguimento dei propri obiettivi. In particolare, l'Agenzia dovrebbe cooperare con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'Agenzia europea per i medicinali e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, al fine di garantire la coerenza e l'efficienza delle valutazioni relative alle sostanze chimiche in tutta la legislazione dell'Unione, in linea con l'approccio "una sostanza, una valutazione". Dato che i casi passati di	(30) Nell'esecuzione dei propri compiti, l'Agenzia dovrebbe cooperare strettamente con le pertinenti organizzazioni internazionali, con altri organismi governativi e non governativi e con gli organismi tecnici pertinenti interni ed esterni all'Unione, in particolare al fine di evitare duplicazioni del lavoro e garantire l'accesso a tutti i dati e gli strumenti necessari ai fini del conseguimento dei propri obiettivi. In particolare, l'Agenzia dovrebbe cooperare con ***le autorità competenti degli Stati membri,*** il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'Agenzia europea per i medicinali e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, al fine di garantire la coerenza e l'efficienza delle valutazioni relative alle sostanze chimiche in tutta la legislazione dell'Unione, in linea con l'approccio "una sostanza, una

opinioni divergenti hanno portato a una maggiore incertezza per gli operatori, nonché a una minore fiducia del pubblico nella solidità scientifica e nella coerenza del processo decisionale scientifico, è opportuno rafforzare le procedure per la risoluzione delle divergenze tra i pareri scientifici tra le agenzie dell'Unione.

valutazione". Dato che i casi passati di opinioni divergenti hanno portato a una maggiore incertezza per gli operatori, nonché a una minore fiducia del pubblico nella solidità scientifica e nella coerenza del processo decisionale scientifico, è opportuno rafforzare le procedure per la risoluzione delle divergenze tra i pareri scientifici tra le agenzie dell'Unione.

Or. en

Emendamento 130
Per Clausen

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Nell'esecuzione dei propri compiti, l'Agenzia dovrebbe cooperare strettamente con le pertinenti organizzazioni internazionali, con altri organismi governativi e non governativi e con gli organismi tecnici pertinenti interni ed esterni all'Unione, in particolare al fine di evitare duplicazioni del lavoro e garantire l'accesso a tutti i dati e gli strumenti necessari ai fini del conseguimento dei propri obiettivi. In particolare, l'Agenzia dovrebbe cooperare con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'Agenzia europea per i medicinali e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, al fine di garantire la coerenza e l'efficienza delle valutazioni relative alle sostanze chimiche in tutta la legislazione dell'Unione, in linea con l'approccio "una sostanza, una valutazione". Dato che i casi passati di opinioni divergenti hanno portato a una maggiore incertezza per gli operatori, nonché a una minore fiducia del pubblico nella solidità scientifica e nella coerenza	(30) Nell'esecuzione dei propri compiti, l'Agenzia dovrebbe cooperare strettamente con le pertinenti organizzazioni internazionali***, con i sindacati***, con altri organismi governativi e non governativi e con gli organismi tecnici pertinenti interni ed esterni all'Unione, in particolare al fine di evitare duplicazioni del lavoro e garantire l'accesso a tutti i dati e gli strumenti necessari ai fini del conseguimento dei propri obiettivi. In particolare, l'Agenzia dovrebbe cooperare con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'Agenzia europea per i medicinali e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, al fine di garantire la coerenza e l'efficienza delle valutazioni relative alle sostanze chimiche in tutta la legislazione dell'Unione, in linea con l'approccio "una sostanza, una valutazione". Dato che i casi passati di opinioni divergenti hanno portato a una maggiore incertezza per gli operatori, nonché a una minore fiducia del pubblico nella solidità scientifica e nella coerenza

del processo decisionale scientifico, è opportuno rafforzare le procedure per la risoluzione delle divergenze tra i pareri scientifici tra le agenzie dell'Unione.	del processo decisionale scientifico, è opportuno rafforzare le procedure per la risoluzione delle divergenze tra i pareri scientifici tra le agenzie dell'Unione.

Or. en

Emendamento 131
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) L'Agenzia dovrebbe continuare a svolgere un ruolo attivo nella ricerca e nell'innovazione, fornendo assistenza agli Stati membri e alla Commissione nella promozione della sostituzione delle sostanze chimiche ***più*** nocive e nello sviluppo di metodi scientifici, in particolare approcci ***che non prevedono la sperimentazione animale***, ai fini della valutazione dei pericoli delle sostanze chimiche nonché dei rischi e degli impatti socioeconomici derivanti dal loro uso.	(31) L'Agenzia dovrebbe continuare a svolgere un ruolo attivo nella ricerca e nell'innovazione, fornendo assistenza agli Stati membri e alla Commissione nella promozione della sostituzione delle sostanze chimiche nocive ***e dei gruppi di sostanze chimiche nocive*** e nello sviluppo di metodi scientifici, in particolare approcci ***non basati sugli animali e metodologie emergenti***, ai fini della valutazione dei pericoli delle sostanze chimiche ***e dei gruppi di sostanze chimiche*** nonché dei rischi e degli impatti socioeconomici derivanti dal loro uso. ***In particolare, l'Agenzia dovrebbe assistere e contribuire alla ricerca sui legami tra l'esposizione a sostanze chimiche pericolose e gli impatti negativi sulla salute nel campo dell'esposomica, alla compilazione integrata di tutti i fattori fisici, chimici, biologici e psicosociali e le loro interazioni, che hanno un impatto sulla biologia e sulla salute.***

Or. en

Motivazione

La sostituzione dovrebbe essere promossa non solo per tutte le sostanze chimiche nocive, ma anche per gruppi di sostanze chimiche nocive. Il riferimento ai gruppi di sostanze chimiche è anche un allineamento con la formulazione del nuovo regolamento relativo a una piattaforma comune di dati, che fa riferimento alle sostanze chimiche e ai gruppi di sostanze chimiche.

Allineamento alla formulazione della proposta della Commissione di cui all'articolo 14, paragrafo 5, comma 2, lettera a), punto v), che fa riferimento anche alle metodologie emergenti.

Emendamento 132
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) L'Agenzia dovrebbe continuare a svolgere un ruolo attivo nella ricerca e nell'innovazione, fornendo assistenza agli Stati membri e alla Commissione nella promozione della sostituzione delle sostanze chimiche ***più*** nocive e nello sviluppo di metodi scientifici***, in particolare*** approcci ***che non prevedono la sperimentazione animale***, ai fini della valutazione dei pericoli delle sostanze chimiche nonché dei rischi e degli impatti socioeconomici derivanti dal loro uso.	(31) L'Agenzia dovrebbe continuare a svolgere un ruolo attivo nella ricerca e nell'innovazione, fornendo assistenza agli Stati membri e alla Commissione nella promozione della sostituzione delle sostanze chimiche nocive ***e delle loro miscele, semplificando il processo e prevenendo una sostituzione deplorevole avvalendosi di un approccio di gruppo,*** e nello sviluppo di metodi scientifici ***e di*** approcci ***non basati sugli animali***, ai fini della valutazione dei pericoli delle sostanze chimiche nonché dei rischi e degli impatti socioeconomici derivanti dal loro uso.

Or. en

Emendamento 133
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) L'Agenzia dovrebbe continuare a svolgere un ruolo attivo nella ricerca e nell'innovazione, fornendo assistenza agli Stati membri e alla Commissione nella promozione della sostituzione delle sostanze chimiche ***più*** nocive e nello sviluppo di metodi scientifici, in	(31) L'Agenzia dovrebbe continuare a svolgere un ruolo attivo nella ricerca e nell'innovazione, fornendo assistenza agli Stati membri e alla Commissione nella promozione della sostituzione delle sostanze chimiche ***che si sono dimostrate*** nocive ***nel quadro di specifici usi e***

particolare approcci che non prevedono la sperimentazione animale, ai fini della valutazione dei pericoli delle sostanze chimiche nonché dei rischi e degli impatti socioeconomici derivanti dal loro uso.	***applicazioni*** e nello sviluppo di metodi scientifici, in particolare approcci che non prevedono la sperimentazione animale, ai fini della valutazione dei pericoli delle sostanze chimiche nonché dei rischi e degli impatti socioeconomici derivanti dal loro uso.

Or. en

Emendamento 134
Per Clausen

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) L'Agenzia dovrebbe continuare a svolgere un ruolo attivo nella ricerca e nell'innovazione, fornendo assistenza agli Stati membri e alla Commissione nella promozione della sostituzione delle sostanze chimiche più nocive e nello sviluppo di metodi scientifici, in particolare approcci ***che non prevedono la sperimentazione animale***, ai fini della valutazione dei pericoli delle sostanze chimiche nonché dei rischi e degli impatti socioeconomici derivanti dal loro uso.	(31) L'Agenzia dovrebbe continuare a svolgere un ruolo attivo nella ricerca e nell'innovazione, fornendo assistenza agli Stati membri e alla Commissione nella promozione della sostituzione delle sostanze chimiche più nocive ***e di altre sostanze chimiche pericolose e gruppi di tali sostanze*** e nello sviluppo di metodi scientifici, in particolare approcci ***non basati sugli animali***, ai fini della valutazione dei pericoli delle sostanze chimiche nonché dei rischi e degli impatti socioeconomici derivanti dal loro uso.

Or. en

Motivazione

È importante fare in modo che i gruppi di sostanze chimiche siano regolamentati, in quanto ciò garantisce che le sostanze chimiche con proprietà simili non possano semplicemente essere utilizzate come alternative, rendendo la regolamentazione più efficace.

Emendamento 135
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) L'Agenzia dovrebbe continuare a svolgere un ruolo attivo nella ricerca e nell'innovazione, fornendo assistenza agli Stati membri e alla Commissione ***nella promozione della sostituzione delle sostanze chimiche più nocive e*** nello sviluppo di metodi scientifici***, in particolare approcci che non prevedono la sperimentazione animale,*** ai fini della valutazione dei pericoli delle sostanze chimiche nonché dei rischi e degli impatti socioeconomici derivanti dal loro uso.	(31) L'Agenzia dovrebbe continuare a svolgere un ruolo attivo nella ricerca e nell'innovazione, fornendo assistenza agli Stati membri e alla Commissione nello sviluppo di metodi scientifici ai fini della valutazione dei pericoli delle sostanze chimiche nonché dei rischi e degli impatti socioeconomici derivanti dal loro uso***, compresi gli impatti socioeconomici della loro potenziale sostituzione***.

Or. en

Emendamento 136
Dennis Radtke, Dimitris Tsiodras

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) L'Agenzia dovrebbe continuare a svolgere un ruolo attivo nella ricerca e nell'innovazione, fornendo assistenza agli Stati membri e alla Commissione nella promozione della sostituzione delle sostanze chimiche più nocive e nello sviluppo di ***metodi scientifici, in particolare*** approcci ***che non prevedono la sperimentazione animale***, ai fini della valutazione dei pericoli delle sostanze chimiche nonché dei rischi e degli impatti socioeconomici derivanti dal loro uso.	(31) L'Agenzia dovrebbe continuare a svolgere un ruolo attivo nella ricerca e nell'innovazione, fornendo assistenza agli Stati membri e alla Commissione nella promozione della sostituzione delle sostanze chimiche più nocive e nello sviluppo ***e nella definizione dell'ordine di priorità*** di approcci ***non basati sugli animali***, ai fini della valutazione dei pericoli delle sostanze chimiche nonché dei rischi e degli impatti socioeconomici derivanti dal loro uso.

Or. en

Emendamento 137
Ondřej Knotek, Mathilde Androuët, Marie-Luce Brasier-Clain, Viktória Ferenc, Anne-Sophie Frigout, Jana Nagyová, Antonín Staněk

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Al fine di garantire che l'Agenzia consegua i suoi obiettivi in modo efficiente ed efficace e disponga dei mezzi necessari per svolgere i suoi compiti, la Commissione dovrebbe effettuare periodicamente una valutazione del lavoro dell'Agenzia e, se necessario, adeguarne il mandato di conseguenza.	(32) Al fine di garantire che l'Agenzia consegua i suoi obiettivi in modo efficiente ed efficace e disponga dei mezzi necessari per svolgere i suoi compiti, la Commissione dovrebbe effettuare periodicamente una valutazione ***della qualità e dell'efficacia*** del lavoro dell'Agenzia ***che comprenda, ove possibile, criteri misurabili e quantificabili relativi alle attività e ai risultati dell'Agenzia*** e, se necessario, adeguarne il mandato di conseguenza.

Or. en

Emendamento 138
Ondřej Knotek, Mathilde Androuët, Marie-Luce Brasier-Clain, Viktória Ferenc, Anne-Sophie Frigout, Jana Nagyová, Antonín Staněk

Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) ***Gli obiettivi*** del presente regolamento, ***ossia la governance efficace e sostenibile dell'Agenzia, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione.*** L'Unione ***può pertanto*** intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,	(37) ***Se gli Stati membri rilevano incompatibilità con il principio di sussidiarietà nell'applicazione*** del presente regolamento, l'Unione ***dovrebbe*** intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Or. en

Emendamento 139
Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Agenzia contribuisce all'attuazione e all'applicazione della legislazione e delle politiche dell'Unione relative ai pericoli, ai rischi ***e*** all'uso sicuro di sostanze chimiche, miscele e articoli, fornisce pareri scientifici, consulenza e informazioni indipendenti su tutte le questioni rientranti in tale settore ed effettua comunicazioni in relazione ***ad esse***.	1. L'Agenzia contribuisce all'attuazione e all'applicazione della legislazione e delle politiche dell'Unione relative ai pericoli, ai rischi***,*** all'uso sicuro ***e alla sostenibilità ambientale*** di sostanze chimiche, miscele e articoli, fornisce pareri scientifici, consulenza e informazioni indipendenti su tutte le questioni rientranti in tale settore***, monitora i rischi chimici emergenti e genera dati sulle sostanze chimiche*** ed effettua comunicazioni in relazione ***a ciò***.

Or. en

Emendamento 140
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Agenzia contribuisce all'attuazione e all'applicazione della legislazione e delle politiche dell'Unione relative ai pericoli, ai rischi ***e*** all'uso sicuro di sostanze chimiche, miscele e articoli, fornisce pareri scientifici, consulenza e informazioni indipendenti su tutte le questioni rientranti in tale settore ed effettua comunicazioni in relazione ***ad esse***.	1. L'Agenzia contribuisce all'attuazione e all'applicazione della legislazione e delle politiche dell'Unione relative ai pericoli, ai rischi***,*** all'uso sicuro ***e alla sostenibilità ambientale*** di sostanze chimiche, miscele e articoli, fornisce pareri scientifici, consulenza e informazioni indipendenti su tutte le questioni rientranti in tale settore***, monitora i rischi chimici emergenti e genera dati sulle sostanze chimiche*** ed effettua comunicazioni in relazione ***a ciò***.

Or. en

Motivazione

A seguito del punto del relatore sull'allineamento al pacchetto "una sostanza, una valutazione", articolo 13 della piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche.

Emendamento 141
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'Agenzia contribuisce all'attuazione e all'applicazione della legislazione e delle politiche dell'Unione relative ai pericoli, ai rischi e all'uso sicuro di sostanze ***chimiche***, miscele e articoli***,*** fornisce pareri scientifici, consulenza e informazioni indipendenti ***su tutte le*** questioni rientranti in tale settore ed effettua comunicazioni in relazione ad esse.	1. L'Agenzia***, nell'ambito delle sue competenze,*** contribuisce all'attuazione e all'applicazione della legislazione e delle politiche dell'Unione relative ai pericoli, ai rischi e all'uso sicuro di sostanze, miscele e articoli***.*** Fornisce pareri scientifici, consulenza e informazioni indipendenti ***sulle*** questioni rientranti in tale settore ed effettua comunicazioni in relazione ad esse.

Or. en

Emendamento 142
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel conseguire i propri obiettivi, l'Agenzia mira a contribuire ***a*** un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente, ***alla libera circolazione delle sostanze nel mercato interno e alla*** coerenza e uniformità nella valutazione e nella gestione delle sostanze chimiche in tutta l'Unione, ***rafforzando*** nel contempo la competitività e l'innovazione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese ("PMI") quali definite nella raccomandazione della	2. Nel conseguire i propri obiettivi, l'Agenzia mira a contribuire ***ad assicurare*** un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente, ***compresa la tutela dei gruppi vulnerabili***. ***L'Agenzia mira a garantire qualità,*** coerenza e uniformità nella valutazione e nella gestione delle sostanze chimiche in tutta l'Unione, ***aspetto fondamentale per assicurare la libera circolazione delle sostanze nel mercato interno, contribuendo*** nel contempo ***a rafforzare*** la competitività e l'innovazione,

Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese e delle piccole e medie imprese[26] e promuovendo ***alternative alla sperimentazione animale***.	tenendo conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese ("PMI") quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese e delle piccole e medie imprese[26] e promuovendo ***la sostituzione delle sostanze chimiche nocive e dei gruppi di sostanze chimiche nocive*** ***nonché lo sviluppo e l'uso di approcci non basati sugli animali e di metodologie emergenti***.
[26] Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).	[26] Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

Or. en

Motivazione

Allineamento alla formulazione della proposta della Commissione di cui all'articolo 14, paragrafo 5, comma 2, lettera a), punto v), che fa riferimento anche alle metodologie emergenti. Tra gli obiettivi dell'Agenzia dovrebbe figurare anche la promozione della sostituzione delle sostanze chimiche nocive e dei relativi gruppi.

Emendamento 143
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel conseguire i propri obiettivi, l'Agenzia mira a contribuire ***a*** un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente, ***alla*** libera circolazione delle sostanze nel mercato interno ***e alla coerenza e uniformità nella valutazione e nella gestione delle sostanze chimiche in tutta l'Unione***, ***rafforzando*** nel contempo	2. Nel conseguire i propri obiettivi, l'Agenzia mira a contribuire ***ad assicurare*** un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente, ***compresa la tutela dei gruppi vulnerabili***. ***L'Agenzia mira a garantire qualità, coerenza e uniformità nella valutazione dei pericoli e dei rischi degli usi e delle applicazioni specifici delle***

la competitività e l'innovazione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese ("PMI") quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese e delle piccole e medie imprese***[26]*** e promuovendo alternative alla sperimentazione animale.	***sostanze chimiche, e nella gestione del rischio in tutta l'Unione, aspetto fondamentale per assicurare la*** libera circolazione delle sostanze nel mercato interno, ***contribuendo*** nel contempo ***a rafforzare*** la competitività e l'innovazione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese ("PMI") quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese e delle piccole e medie imprese e promuovendo alternative alla sperimentazione animale.

[26] Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj)
.

Or. en

Motivazione

È opportuno aggiungere il principio fondamentale del "processo decisionale basato sul rischio.

Emendamento 144
Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel conseguire i propri obiettivi, l'Agenzia mira a contribuire a un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente, ***alla libera circolazione delle sostanze nel mercato interno e alla*** coerenza e uniformità nella valutazione e nella gestione delle sostanze chimiche in tutta l'Unione, rafforzando nel contempo ***la*** competitività e ***l'***innovazione, tenendo	2. Nel conseguire i propri obiettivi, l'Agenzia mira a contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente, ***compresa la tutela dei gruppi vulnerabili.***

conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese ("PMI") quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese e delle piccole e medie imprese[26] promuovendo alternative alla sperimentazione animale.

L'Agenzia garantisce qualità, coerenza e uniformità nella valutazione e nella gestione delle sostanze chimiche in tutta l'Unione, ***aspetto fondamentale per assicurare la libera circolazione delle sostanze nel mercato interno***, ***mantenendo in vigore e rafforzando ulteriormente*** nel contempo ***le norme in materia di salute sul posto di lavoro, contribuendo alla*** competitività e ***all'***innovazione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese ("PMI") quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese e delle piccole e medie imprese[26] e promuovendo lo sviluppo e l'adozione di approcci non basati sugli animali***, agevolando l'applicazione di approcci non basati sugli animali e creando alternative alle sostanze chimiche più nocive e ad altre sostanze chimiche pericolose***.

[26] Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

[26] Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

Or. en

Motivazione

È necessario creare un'alternativa alle sostanze chimiche pericolose. Ciò contribuirà ulteriormente all'innovazione e agli obiettivi della strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili. L'emendamento attribuisce all'ECHA la responsabilità di guidare la transizione verso la sperimentazione non animale.

Emendamento 145
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel conseguire i propri obiettivi, l'Agenzia ***mira a contribuire*** a un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente, alla libera circolazione delle sostanze nel mercato interno e alla coerenza e uniformità nella valutazione e nella gestione delle sostanze chimiche in tutta l'Unione, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese ("PMI") quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese e delle piccole e medie imprese[26] ***e*** promuovendo alternative alla sperimentazione animale.	2. Nel conseguire i propri obiettivi, l'Agenzia ***contribuisce*** a un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente, ***tenendo particolarmente conto dei gruppi vulnerabili,*** alla libera circolazione delle sostanze nel mercato interno e alla coerenza e uniformità nella valutazione e nella gestione delle sostanze chimiche in tutta l'Unione, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese ("PMI") quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese e delle piccole e medie imprese[26]***,*** promuovendo alternative alla sperimentazione animale ***e la sostituzione delle sostanze chimiche pericolose e i relativi gruppi, approfondendo le competenze e la cooperazione al riguardo***.
[26] Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).	[26] Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

Or. en

Emendamento 146
Dennis Radtke, Dimitris Tsiodras

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nel conseguire i propri obiettivi, l'Agenzia mira a contribuire a un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente, alla libera circolazione delle sostanze nel mercato interno e alla coerenza e uniformità nella valutazione e nella gestione delle sostanze chimiche in tutta l'Unione, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese ("PMI") quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese e delle piccole e medie imprese[26] e promuovendo ***alternative alla sperimentazione animale***.	2. Nel conseguire i propri obiettivi, l'Agenzia mira a contribuire a un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente, alla libera circolazione delle sostanze nel mercato interno e alla coerenza e uniformità nella valutazione e nella gestione delle sostanze chimiche in tutta l'Unione, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese ("PMI") quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese e delle piccole e medie imprese[26] e promuovendo ***lo sviluppo, l'accettazione a livello normativo e l'uso di approcci non basati sugli animali***.
[26] Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).	[26] Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj).

Or. en

Emendamento 147
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'Agenzia svolge i compiti generali seguenti:	5. ***In linea con i principi sanciti dall'articolo 191 TFUE,*** l'Agenzia svolge i compiti generali seguenti:

Or. en

Emendamento 148
Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera b
Regolamento relativo all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) COM(2025)386
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) fornire sostegno tecnico e scientifico, orientamenti, strumenti informatici e infrastrutture digitali per lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione del presente regolamento e della legislazione settoriale dell'Unione, tenendo conto delle esigenze specifiche delle PMI e dell'***obiettivo*** di sostituire la sperimentazione animale con ***alternative*** ove scientificamente possibile;	b) fornire sostegno tecnico e scientifico, orientamenti, strumenti informatici e infrastrutture digitali per lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione del presente regolamento e della legislazione settoriale dell'Unione, tenendo conto ***degli obiettivi di garantire un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente, delle norme in materia di salute sul posto di lavoro,*** delle esigenze specifiche delle PMI e dell'***obbligo*** di sostituire la sperimentazione animale con ***approcci non basati sugli animali*** ove scientificamente possibile;

Or. en

Motivazione

Sostituire la sperimentazione animale con approcci non basati sugli animali non è solo un obiettivo politico, ma un obbligo giuridico ai sensi del diritto dell'Unione, in particolare REACH e la direttiva 2010/63/UE.

Emendamento 149
Dennis Radtke, Dimitris Tsiodras

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) fornire sostegno tecnico e scientifico, orientamenti, strumenti informatici e infrastrutture digitali per lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione del presente regolamento e della legislazione settoriale dell'Unione, tenendo conto delle	b) fornire sostegno tecnico e scientifico, orientamenti, strumenti informatici e infrastrutture digitali per lo sviluppo, l'attuazione e l'applicazione del presente regolamento e della legislazione settoriale dell'Unione, tenendo conto delle

esigenze specifiche delle PMI e dell'***obiettivo*** di sostituire la sperimentazione animale con ***alternative ove scientificamente possibile;***	esigenze specifiche delle PMI e dell'***obbligo*** di sostituire la sperimentazione animale con ***approcci adeguati non basati sugli animali***.

Or. en

Emendamento 150
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) qualora l'Agenzia pianifichi o prepari una restrizione a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 su sostanze, miscele o articoli, i comitati, nell'ambito dei lavori preparatori, preparano, conducono e pubblicano una valutazione d'impatto globale. Su richiesta del Parlamento europeo, i comitati ottemperano a ciò in via prioritaria e in tempo utile per consentire una valutazione significativa della necessità, della proporzionalità e dell'impatto della restrizione proposta a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006. La valutazione d'impatto si basa sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili e su dati affidabili ed esamina, in modo proporzionato, le implicazioni scientifiche, economiche, sociali, ambientali e geopolitiche di tale restrizione proposta, compresi gli effetti e gli impatti cumulativi e intersettoriali sull'innovazione, sulle catene di approvvigionamento globali e dell'Unione, sulla disponibilità, sui flussi commerciali, sulla divergenza normativa, sulle dipendenze strategiche e sull'autonomia strategica dell'Unione. Al fine di sostenere la previsione strategica e garantire la preparazione tempestiva di potenziali restrizioni a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, i

comitati, nell'ambito del loro mandato, possono anche effettuare tali valutazioni d'impatto di propria iniziativa qualora sia probabile che gli sviluppi emergenti diventino pertinenti per la futura azione normativa.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rafforza la capacità analitica dell'Agenzia consentendole di valutare gli impatti più ampi delle restrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), compresi gli effetti socioeconomici, sulla catena di approvvigionamento e strategici. Sostiene un processo decisionale dell'Unione basato su dati concreti e proporzionato, migliora la coerenza normativa nell'ambito del quadro REACH e contribuisce alla resilienza, alla competitività e all'autonomia strategica dell'Unione, senza incidere sulle procedure di valutazione scientifica del rischio stabilite a norma del regolamento REACH o di altre normative settoriali dell'Unione.

Emendamento 151
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) su richiesta della Commissione, fornire assistenza scientifica e tecnica in qualsiasi settore di sua competenza, sotto forma di lavori scientifici o tecnici che comportano l'applicazione di principi scientifici o tecnici consolidati che non richiedono una valutazione scientifica da parte dei comitati o dei gruppi di lavoro di tali comitati;	e) su richiesta della Commissione, fornire***, nell'ambito del proprio mandato e della propria competenza,*** assistenza scientifica e tecnica in qualsiasi settore di sua competenza, sotto forma di lavori scientifici o tecnici che comportano l'applicazione di principi scientifici o tecnici consolidati che non richiedono una valutazione scientifica da parte dei comitati o dei gruppi di lavoro di tali comitati;

Or. en

Emendamento 152
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) dialogare con i portatori di interessi pertinenti***, se del caso,*** in relazione alle questioni rientranti nelle sue competenze;	h) dialogare***, se del caso,*** con i portatori di interessi pertinenti in relazione alle questioni rientranti nelle sue competenze ***e ai pertinenti processi, compresi quelli a sostegno della valutazione delle sostanze non disciplinate dalle normative***;

Or. en

Motivazione

Oltre alle sue responsabilità ai sensi delle normative, l'ECHA svolge attività che non sono esplicitamente previste dalla legislazione dell'UE, ma sostengono l'attuazione di compiti definiti dalla legge. L'ECHA dovrebbe garantire che i portatori di interessi siano consultati nell'ambito di eventuali processi decisionali informali.

Emendamento 153
Dimitris Tsiodras, Dennis Radtke

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	h bis) dialogare direttamente con le imprese interessate da questioni che rientrano nelle sue competenze su richiesta dell'impresa interessata;

Or. en

Motivazione

Le imprese hanno obblighi diversi ai sensi della legislazione dell'UE e casi specifici potrebbero essere piuttosto complessi. Pertanto hanno bisogno della possibilità di un dialogo diretto (orale) con il personale dell'ECHA per sostenere una corretta comprensione degli obblighi specifici relativi a ciascun caso e poter prendere decisioni il più possibile informate sul contenuto delle comunicazioni. Ciò è pertinente per la preparazione dei fascicoli e altre comunicazioni, nonché per la redazione di osservazioni sui progetti di decisione dell'ECHA, sui contributi alle consultazioni, ecc.

Emendamento 154
Ondřej Knotek, Mathilde Androuët, Marie-Luce Brasier-Clain, Viktória Ferenc, Anne-Sophie Frigout, Jana Nagyová, Antonín Staněk

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) collaborare con altre agenzie dell'Unione ***e con le autorità nazionali***, se del caso, ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, conformemente agli articoli 40 e 44;	i) collaborare con ***le autorità nazionali e con*** altre agenzie dell'Unione, se del caso, ai fini dello svolgimento dei suoi compiti, conformemente agli articoli 40 e 44;

Or. en

Emendamento 155
Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	k bis) fornire, su richiesta del Parlamento europeo e degli Stati membri, pareri scientifici e assistenza tecnica in un settore di sua competenza;

Or. en

Motivazione

L'Agenzia dovrebbe fungere da punto di riferimento indipendente all'interno delle istituzioni dell'UE e contribuire a un processo decisionale democratico basato su dati scientifici nel settore delle sostanze chimiche.

Emendamento 156
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

k bis) su richiesta del Parlamento europeo e di uno Stato membro, emettere un parere scientifico in relazione a una questione di sua competenza.

Or. en

Motivazione

Si tratta della stessa possibilità prevista dalla legislazione alimentare generale nei confronti dell'EFSA. La modifica supplementare consente all'Agenzia di respingere la richiesta qualora sia infondata o non rientri tra le responsabilità dell'Agenzia.

Emendamento 157
Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera k ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	k ter) promuovere competenze in materia di approcci non basati sugli animali e metodologie emergenti.

Or. en

Motivazione

La promozione di approcci non basati sugli animali dovrebbe essere importante per l'Agenzia e quest'ultima dovrebbe fungere da punto centrale per le conoscenze emergenti nel settore della sperimentazione non basata sugli animali.

Emendamento 158
Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera k ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	k quater) corredare l'eventuale rifiuto di accettare un metodo di sperimentazione non animale con una giustificazione motivata.

Or. en

Motivazione

È fondamentale che qualsiasi studio su animali commissionato sia giustificato in modo trasparente.

Emendamento 159
Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera k quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	k quater) garantire che il personale e i membri del comitato ricevano una formazione annuale sui metodi non basati sugli animali.

Or. en

Emendamento 160
Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – lettera k quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	k quinquies) garantire che i dichiaranti abbiano accesso a un forum per discutere i potenziali approcci ai metodi non basati sugli animali e per ottenere chiarimenti tempestivi sugli obblighi normativi;

Or. en

Motivazione

Ciò assicurerà che la sperimentazione animale sia l'approccio di ultima istanza.

Emendamento 161
Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 – comma 7 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'Agenzia istituisce e tiene aggiornato un registro contenente informazioni su tutte le richieste ricevute a norma delle lettere c), d), e), k) e k bis) del presente paragrafo. Il registro è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia. Il sito internet riporta altresì i progressi compiuti in relazione a ciascuna richiesta.

Or. en

Motivazione

Ciò garantirà la trasparenza per la società civile come il pubblico, gli scienziati e le ONG. Garantirà inoltre la semplificazione, contribuendo a evitare richieste simili e un carico di lavoro aggiuntivo.

Emendamento 162
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. L'Agenzia istituisce e tiene aggiornato un registro sul suo sito internet su tutte le richieste che riceve. L'Agenzia iscrive nel registro le richieste ricevute a norma del paragrafo 5, lettere c), d), e), k) e k bis), del presente articolo e dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), entro tre settimane dalla loro ricezione. Il registro riporta lo stato di trattamento di ciascuna richiesta. Il pubblico ha accesso libero e illimitato al registro presente sul sito internet dell'Agenzia.

Or. en

(Collegato in parte all'emendamento del relatore che introduce il nuovo articolo 13, paragrafo 2 ter.)

Motivazione

Per garantire la trasparenza del lavoro dell'Agenzia, è opportuno istituire un registro di tutte le richieste che riceve a norma delle pertinenti disposizioni del presente articolo, nonché delle richieste del Parlamento europeo o degli Stati membri. Ciò contribuirebbe anche a evitare richieste doppie.

Emendamento 163
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) un comitato per la valutazione dei rischi ("RAC" – Risk Assessment Committee), competente per l'elaborazione di pareri dell'Agenzia in merito ai rischi posti dalle sostanze chimiche per la salute umana o per l'ambiente;	c) un comitato per la valutazione dei rischi ("RAC" – Risk Assessment Committee), competente per l'elaborazione di pareri dell'Agenzia in merito ai rischi ***e pericoli*** posti dalle sostanze chimiche per la salute umana o per l'ambiente***, con un livello sufficiente di specificità in relazione agli usi e alle applicazioni delle sostanze chimiche in modo tale da consentire una calibratura delle misure restrittive a quelle che rappresentano un rischio effettivo***;

Or. en

Motivazione

Il mandato del RAC dovrebbe includere valutazioni dei rischi così come dei pericoli.

Emendamento 164
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*

c) un comitato per la valutazione dei rischi ("RAC" – Risk Assessment Committee), competente per l'elaborazione di pareri dell'Agenzia in merito ai rischi posti dalle sostanze chimiche per la salute umana o per l'ambiente;	c) un comitato per la valutazione dei rischi ("RAC" – Risk Assessment Committee), competente per l'elaborazione di pareri dell'Agenzia in merito ai rischi ***e pericoli*** posti dalle sostanze chimiche per la salute umana o per l'ambiente;

Or. en

Emendamento 165
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) un comitato per l'analisi socioeconomica ("SEAC" – Socio-economic Analysis Committee), competente per l'elaborazione di pareri dell'Agenzia in merito all'impatto socioeconomico di eventuali misure legislative relative a sostanze;	d) un comitato per l'analisi socioeconomica ("SEAC" – Socio-economic Analysis Committee), competente per l'elaborazione di pareri dell'Agenzia in merito all'impatto socioeconomico di eventuali misure legislative relative a sostanze ***e loro miscele***;

Or. en

Emendamento 166
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	h bis) un forum dei portatori di interessi accreditati, istituito dall'articolo 41 bis, che mira a strutturare e rafforzare le relazioni con tutti i portatori di interessi e a consentire ai suoi membri di contribuire ai compiti dell'Agenzia. Quando avvia le proprie valutazioni, l'Agenzia chiede il contributo e il parere delle parti

	interessate mediante un invito pubblico a presentare dati, in particolare per sollecitare la presentazione di dati specifici per l'uso/l'applicazione al fine di consentire valutazioni del rischio con un elevato grado di specificità;

Or. en

Motivazione

Sarebbe opportuno fissare aspettative circa il coinvolgimento sistematico di tutti i portatori di interessi nell'esame dei pericoli e nelle valutazioni dei rischi da parte dell'Agenzia.

Emendamento 167
Dimitris Tsiodras, Dennis Radtke

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j bis) un comitato di riesame, che decide sulle obiezioni (richieste di riesame) avverso i pareri o le decisioni assunti dall'Agenzia, compresi i suoi comitati, qualora non sia previsto un diritto di ricorso dalla legislazione settoriale dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Aggiunta di mandati per un comitato di riesame e un forum sul titolare dei dati, come descritto nelle proposte relative al nuovo articolo 25 bis.

Emendamento 168
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) due ***esperti*** nominati dal	c) due ***soggetti indipendenti*** nominati

Parlamento europeo.	dal Parlamento europeo.

Or. en

Motivazione

Allineamento all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

Emendamento 169
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) due ***esperti*** nominati dal Parlamento europeo.	c) due ***soggetti*** nominati dal Parlamento europeo.

Or. en

Motivazione

Allineamento alla lettera b).

Emendamento 170
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I rappresentanti degli Stati membri, i rappresentanti della Commissione e ***gli esperti*** nominati dal Parlamento europeo hanno diritto di voto. Le persone che rappresentano le parti interessate, nominate dalla Commissione, non hanno diritto di voto.	2. I rappresentanti degli Stati membri, i rappresentanti della Commissione e ***i soggetti indipendenti*** nominati dal Parlamento europeo hanno diritto di voto. Le persone che rappresentano le parti interessate, nominate dalla Commissione, non hanno diritto di voto.

Or. en

Motivazione

Allineamento all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

Emendamento 171
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I rappresentanti degli Stati membri, i rappresentanti della Commissione e ***gli esperti*** nominati dal Parlamento europeo hanno diritto di voto. Le persone che rappresentano le parti interessate, nominate dalla Commissione, non hanno diritto di voto.	2. I rappresentanti degli Stati membri, i rappresentanti della Commissione e ***i soggetti*** nominati dal Parlamento europeo hanno diritto di voto. Le persone che rappresentano le parti interessate, nominate dalla Commissione, non hanno diritto di voto.

Or. en

Emendamento 172
Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) sostituzione della sperimentazione animale.

Or. en

Motivazione

È logico e opportuno includere nel consiglio di amministrazione le competenze in materia di sperimentazione non animale, dato che uno degli obiettivi dell'Agenzia è promuovere la sperimentazione non animale.

Emendamento 173
Dimitris Tsiodras, Dennis Radtke

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) sostituzione della sperimentazione animale.

Or. en

Motivazione

Il consiglio di amministrazione dovrebbe includere competenze interne in materia di approcci non basati sugli animali. Tale aggiunta riflette la crescente importanza dei dibattiti tra esperti sulle metodologie non basate sugli animali, in linea con il mandato principale dell'ECHA e con gli obiettivi della strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, nonché con il piano d'azione per le sostanze chimiche pubblicato nel luglio 2025. È inoltre coerente con i requisiti per tali competenze in seno ai comitati scientifici, compreso il CSSC.

Emendamento 174
Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ter) salute e sicurezza sul posto di lavoro.

Or. en

Motivazione

Poiché l'ECHA fisserà limiti di esposizione professionale, il consiglio di amministrazione dovrebbe includere le pertinenti competenze scientifiche. La sicurezza sul posto di lavoro dovrebbe essere pertanto aggiunta tra i settori dei gruppi di portatori di interessi di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Emendamento 175
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base alle	4. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base alle

loro conoscenze e alla loro esperienza pertinente nel settore della sicurezza chimica o della regolamentazione delle sostanze chimiche, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. ***Conformemente al principio della parità di trattamento tra uomini e donne, tutte le parti che designano e nominano membri del consiglio di amministrazione mirano a conseguire l'equilibrio di genere al suo interno.*** I membri, i supplenti e gli osservatori dei comitati e del forum o dei loro gruppi di lavoro non possono diventare membri del consiglio di amministrazione.	loro conoscenze e alla loro esperienza pertinente nel settore della sicurezza chimica o della regolamentazione delle sostanze chimiche, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. I membri, i supplenti e gli osservatori dei comitati e del forum o dei loro gruppi di lavoro non possono diventare membri del consiglio di amministrazione.

Or. en

Emendamento 176
Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base alle loro conoscenze e alla loro esperienza pertinente nel settore della sicurezza chimica o della regolamentazione delle sostanze chimiche, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Conformemente al principio della parità di trattamento tra ***uomini e donne***, tutte le parti che designano e nominano membri del consiglio di amministrazione mirano a conseguire l'equilibrio di genere al suo interno. I membri, i supplenti e gli osservatori dei comitati e del forum o dei loro gruppi di lavoro non possono diventare membri del consiglio di amministrazione.	4. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base alle loro conoscenze e alla loro esperienza pertinente nel settore della sicurezza chimica o della regolamentazione delle sostanze chimiche, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Conformemente al principio della parità di trattamento tra ***tutti i generi***, tutte le parti che designano e nominano membri del consiglio di amministrazione mirano a conseguire l'equilibrio di genere al suo interno. I membri, i supplenti e gli osservatori dei comitati e del forum o dei loro gruppi di lavoro non possono diventare membri del consiglio di amministrazione.

Or. en

Emendamento 177
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base alle loro conoscenze e alla loro esperienza pertinente nel settore della sicurezza chimica o della regolamentazione delle sostanze chimiche, tenendo conto delle ***pertinenti*** competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Conformemente al principio della parità di trattamento tra uomini e donne, tutte le parti che designano e nominano membri del consiglio di amministrazione mirano a conseguire l'equilibrio di genere al suo interno. I membri, i supplenti e gli osservatori dei comitati e del forum o dei loro gruppi di lavoro non possono diventare membri del consiglio di amministrazione.	4. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base alle loro conoscenze e alla loro esperienza pertinente nel settore della sicurezza chimica o della regolamentazione delle sostanze chimiche, tenendo ***debitamente*** conto delle ***loro*** competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Conformemente al principio della parità di trattamento tra uomini e donne, tutte le parti che designano e nominano membri del consiglio di amministrazione mirano a conseguire l'equilibrio di genere al suo interno. I membri, i supplenti e gli osservatori dei comitati e del forum o dei loro gruppi di lavoro non possono diventare membri del consiglio di amministrazione.

Or. en

Motivazione

Il consiglio di amministrazione è l'organismo di governo dell'Agenzia. Ha un ruolo di supervisione con responsabilità generale per le questioni di bilancio e di pianificazione, pertanto le competenze manageriali devono essere un aspetto importante nella procedura di selezione dei suoi membri.

Emendamento 178
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Tutte le parti che designano e nominano i membri del consiglio di

amministrazione si astengono dal designare o nominare qualsiasi persona come membro del consiglio di amministrazione qualora, sulla base di un'analisi ai sensi della politica in materia di conflitto di interessi adottata dal consiglio di amministrazione in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del presente regolamento, sussistano motivi ragionevoli per ritenere che sussista o possa sorgere un conflitto di interessi in relazione a tale persona.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire l'attuazione della politica di prevenzione dei conflitti di interessi.

Emendamento 179
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Tutte le parti che designano e nominano i membri del consiglio di amministrazione si astengono dal designare o nominare qualsiasi persona come membro del consiglio di amministrazione qualora, sulla base di una valutazione, sussistano motivi ragionevoli per ritenere che sussista o possa sorgere un conflitto di interessi in relazione a tale persona. Tali parti includono nella loro valutazione i criteri dell'Agenzia in materia di conflitti di interessi.

Or. en

Motivazione

È importante evitare conflitti di interessi per i membri del consiglio di amministrazione. Le medesime norme dovrebbero applicarsi a tutte le parti. È opportuno fare esplicito riferimento ai criteri elaborati dall'Agenzia per tale valutazione.

Emendamento 180
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione	*Emendamento*
j) d'intesa con la Commissione, stabilisce opportuni contatti tra l'Agenzia e le organizzazioni di portatori di interessi pertinenti;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Semplificazione del testo, in quanto il compito sembra essere oggetto dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera g).

Emendamento 181
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera m

Testo della Commissione	*Emendamento*
m) d'intesa con la Commissione, adotta le opportune modalità di applicazione per dare effetto all'articolo 110 dello statuto dei funzionari di cui al regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.);	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Motivazione

Corregge un errore redazionale nella versione inglese della proposta della Commissione.

Emendamento 182
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera s

Testo della Commissione	*Emendamento*
s) adotta il regolamento interno dei comitati e del forum ***sulla proposta del forum conformemente all'articolo 17, paragrafo 5***;	s) adotta il regolamento interno dei comitati e del forum;

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento non intende modificare il contenuto. È puramente redazionale, in quanto l'articolo 17, paragrafo 5, fa riferimento solo alle regole del forum, non ai comitati, che sono ugualmente oggetto della lettera s) proposta.

Emendamento 183
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera y

Testo della Commissione	*Emendamento*
y) adotta le modalità pratiche per conformarsi al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[28], compresi i mezzi di impugnazione esperibili in seguito al rigetto parziale o totale di una richiesta di riservatezza;	y) adotta le modalità pratiche per conformarsi al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[28], compresi i mezzi di impugnazione esperibili in seguito al rigetto parziale o totale di una richiesta di riservatezza***. Tali modalità pratiche garantiscono il più ampio accesso possibile ai documenti in suo possesso e sono conformi al regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis]***;

[1 bis] Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle

	istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1367/oj).
[28] Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj).	[28] Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj).

Or. en

Emendamento 184
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il consiglio di amministrazione delibera alla maggioranza dei due terzi di tutti i membri aventi diritto di voto.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 185
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora la Commissione sollevi serie preoccupazioni circa una proposta di decisione presentata al consiglio di	3. Qualora la Commissione sollevi serie preoccupazioni circa una proposta di decisione presentata al consiglio di

amministrazione in merito a questioni concernenti il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione[29] relativo al regolamento finanziario quadro delle agenzie di regolamentazione decentrate o allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti di cui al regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.), il consiglio di amministrazione rinvia l'adozione della decisione. Entro 15 giorni il consiglio di amministrazione riesamina e adotta la decisione, eventualmente modificata, in seconda lettura, a maggioranza dei due terzi***, compresi i rappresentanti della Commissione,*** o a maggioranza dei quattro quinti dei rappresentanti degli Stati membri.	amministrazione in merito a questioni concernenti il regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione[29] relativo al regolamento finanziario quadro delle agenzie di regolamentazione decentrate o allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti di cui al regolamento n. 31 (C.E.E.) 11 (C.E.E.A.), il consiglio di amministrazione rinvia l'adozione della decisione. Entro 15 giorni il consiglio di amministrazione riesamina e adotta la decisione, eventualmente modificata, in seconda lettura, a maggioranza dei due terzi ***di tutti i suoi membri con diritto di voto*** o a maggioranza dei quattro quinti dei rappresentanti degli Stati membri.
[29] Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/715/oj).	[29] Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/715/oj).

Or. en

Motivazione

La proposta introduce un veto da parte della Commissione, conferendole più potere rispetto agli altri rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione. La soppressione del riferimento specifico sarebbe una soluzione migliore per raggiungere un risultato equilibrato, soprattutto dal momento che non è specificato cosa potrebbe costituire un motivo per opporsi all'atto.

Emendamento 186
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione, che attinge a un elenco di candidati proposto dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altri organi di stampa o siti internet. La procedura di selezione è aperta e trasparente ***e rispetta i principi della parità di trattamento e dell'equilibrio di genere***.	2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione, che attinge a un elenco di candidati proposto dalla Commissione a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e in altri organi di stampa o siti internet. La procedura di selezione è aperta e trasparente.

Or. en

Emendamento 187
Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo esercita le ***sue*** funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcuna istituzione né da alcun organo o organismo dell'Unione, né da alcun governo o altro organismo pubblico e privato. Il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo o al Consiglio in merito allo svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento se invitato a farlo dalla rispettiva istituzione.	3. Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo esercita le funzioni ***del suo mandato*** in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcuna istituzione né da alcun organo o organismo dell'Unione, né da alcun governo o altro organismo pubblico e privato. Il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo o al Consiglio in merito allo svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento se invitato a farlo dalla rispettiva istituzione.

Or. en

Emendamento 188
Ondřej Knotek, Mathilde Androuët, Marie-Luce Brasier-Clain, Viktória Ferenc, Anne-Sophie Frigout, Jana Nagyová, Antonín Staněk

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera q

Testo della Commissione	*Emendamento*
q) elaborare una relazione annuale di attività consolidata sulle attività dell'Agenzia e ***presentarla*** al consiglio di amministrazione per valutazione;	q) elaborare una relazione annuale di attività consolidata sulle attività dell'Agenzia ***che comprenda, laddove possibile, criteri misurabili relativi alle attività e ai risultati dell'Agenzia*** e ***presentare tale relazione*** al consiglio di amministrazione per valutazione;

Or. en

Emendamento 189
Ondřej Knotek, Mathilde Androuët, Marie-Luce Brasier-Clain, Viktória Ferenc, Anne-Sophie Frigout, Jana Nagyová, Antonín Staněk

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5 – lettera s

Testo della Commissione	*Emendamento*
s) preparare il progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell'Agenzia di cui all'articolo 28 ed ***esegue*** il bilancio dell'Agenzia.	s) preparare il progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell'Agenzia di cui all'articolo 28 ed ***eseguire*** il bilancio dell'Agenzia ***tenendo conto del principio dell'efficienza in termini di costi, in base al quale la massima produzione possibile dovrebbe essere ottenuta con il minor uso possibile delle risorse, senza compromettere la qualità dei risultati***.

Or. en

Emendamento 190
Ondřej Knotek, Mathilde Androuët, Marie-Luce Brasier-Clain, Viktória Ferenc, Anne-Sophie Frigout, Jana Nagyová, Antonín Staněk

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il direttore esecutivo è responsabile di tutte le questioni relative al personale per le quali l'autorità gli è stata delegata a norma dell'articolo 9, paragrafo 2. Nel contesto dell'assunzione del personale dell'Agenzia, il direttore esecutivo ***promuove la diversità e l'inclusione e mira a conseguire l'equilibrio di genere e*** un'ampia rappresentanza geografica.	6. Il direttore esecutivo è responsabile di tutte le questioni relative al personale per le quali l'autorità gli è stata delegata a norma dell'articolo 9, paragrafo 2. Nel contesto dell'assunzione del personale dell'Agenzia, il direttore esecutivo ***dà priorità al principio della competenza e dell'idoneità professionale. Solo su tale base altri fattori, come*** un'ampia rappresentanza geografica ***e considerazioni analoghe, possono essere esaminati in una fase successiva***.

Or. en

Emendamento 191
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il direttore esecutivo è responsabile di tutte le questioni relative al personale per le quali l'autorità gli è stata delegata a norma dell'articolo 9, paragrafo 2. Nel contesto dell'assunzione del personale dell'Agenzia, il direttore esecutivo ***promuove la diversità e l'inclusione e mira a conseguire l'equilibrio di genere e*** un'ampia rappresentanza geografica.	6. Il direttore esecutivo è responsabile di tutte le questioni relative al personale per le quali l'autorità gli è stata delegata a norma dell'articolo 9, paragrafo 2. Nel contesto dell'assunzione del personale dell'Agenzia, il direttore esecutivo ***garantisce*** un'ampia rappresentanza geografica***, in modo tale che rappresentanti di tutti gli Stati membri abbiano un ruolo nei lavori dell'Agenzia***.

Or. en

Emendamento 192
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Il direttore esecutivo garantisce un luogo di lavoro psicologicamente sano tenendo in debita considerazione le misure benefiche per la salute mentale sul luogo di lavoro.

Or. en

Motivazione

Conformemente alla direttiva 89/391/CEE, il direttore esecutivo, che è responsabile della gestione quotidiana dell'ECHA, dovrebbe, in collaborazione con altri dirigenti pertinenti, esaminare e valutare le modalità per migliorare il benessere mentale dei dipendenti, prevenire e gestire gli eventuali rischi e ridurre i livelli di stress, anche formando i dirigenti, assegnando incarichi chiari, sostenendo interazioni sane, il dialogo o giornate a favore degli animali domestici.

Emendamento 193
Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ciascun comitato dell'Agenzia svolge i compiti ad esso assegnati dalla legislazione settoriale dell'Unione.	1. Ciascun comitato dell'Agenzia svolge i compiti ad esso assegnati dalla legislazione settoriale dell'Unione ***e sulla base della letteratura scientifica indipendente***.

Or. en

Emendamento 194
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) tutte le altre questioni non già contemplate dal paragrafo 1 o dal paragrafo 2, lettera a), relative ai pericoli,	b) tutte le altre questioni non già contemplate dal paragrafo 1 o dal paragrafo 2, lettera a), relative ai pericoli,

ai rischi e all'uso sicuro delle sostanze ***chimiche***, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo, quali definiti all'articolo 3, punti 1), 2) e 3), del regolamento (CE) n. 1907/2006.	ai rischi e all'uso sicuro delle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela o di un articolo, quali definiti all'articolo 3, punti 1), 2) e 3), del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Or. en

Motivazione

Si raccomanda di utilizzare il termine "sostanze" ai fini dell'allineamento con le definizioni e la terminologia di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

Emendamento 195
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il Parlamento europeo o uno Stato membro possono presentare all'Agenzia una richiesta di parere scientifico in relazione a qualsiasi questione di sua competenza. La richiesta è corredata di informazioni generali che spiegano la questione scientifica da affrontare e l'interesse dell'Unione.
	L'Agenzia può rifiutare o proporre modifiche alla richiesta di parere consultandosi con l'istituzione, lo Stato membro o gli Stati membri che hanno presentato la richiesta. I motivi del rifiuto sono comunicati all'istituzione, allo Stato membro o agli Stati membri che hanno presentato la richiesta.

Or. en

Motivazione

Rispetto alla legislazione alimentare generale, che elenca i possibili motivi di rifiuto da parte dell'Agenzia, l'emendamento offre maggiore flessibilità all'Agenzia, ma mantiene la condizione della motivazione.

Emendamento 196
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ciascuno Stato membro designa ***due candidati*** a membro del RAC e può designare fino a ***due*** candidati supplementari.	Ciascuno Stato membro designa ***un candidato*** a membro del RAC e può designare fino a ***tre*** candidati supplementari.

Or. en

Emendamento 197
Daniel Buda, Dan-Ştefan Motreanu

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ciascuno Stato membro designa ***due candidati*** a membro del SEAC e può designare fino a ***due*** candidati supplementari.	Ciascuno Stato membro designa ***un candidato*** a membro del SEAC e può designare fino a ***tre*** candidati supplementari.

Or. en

Emendamento 198
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Su richiesta di uno Stato membro, l'Agenzia assiste tale Stato membro nell'individuazione di possibili candidati per la designazione da parte dello Stato membro stesso a norma dei paragrafi 1 e 2.

Or. en

Motivazione

Alcuni Stati membri potrebbero aver bisogno di orientamenti da parte dell'Agenzia per quanto riguarda la scelta del loro candidato, sulla base delle particolari competenze necessarie.

Emendamento 199
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ciascuno Stato membro nomina un membro del BPC e può nominare un membro supplente del BPC. I membri del BPC sono nominati in base al loro ruolo e alla loro esperienza nello svolgimento dei compiti assegnati al BPC ***e possono lavorare nell'ambito di un'autorità competente***.	4. Ciascuno Stato membro nomina un membro del BPC e può nominare un membro supplente del BPC. I membri del BPC sono nominati in base al loro ruolo e alla loro esperienza nello svolgimento dei compiti assegnati al BPC.

Or. en

Motivazione

Non è solo per il BPC che il rappresentante può lavorare all'interno di un'autorità competente, quindi non è necessario operare una distinzione per il BPC.

Emendamento 200
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Su richiesta di uno Stato membro, l'Agenzia assiste tale Stato membro nell'individuazione di possibili candidati idonei alla designazione da parte dello Stato membro stesso a norma dei paragrafi 1, 2 e 3. L'obbligo di designare

un candidato spetta comunque allo Stato membro.

Or. en

Motivazione

Sebbene sia opportuno prevedere che l'Agenzia assista gli Stati membri, su richiesta, nella ricerca di validi candidati per la designazione, è opportuno chiarire che la responsabilità della designazione spetta allo Stato membro.

Emendamento 201
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Su richiesta di uno Stato membro, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, assiste nell'individuazione di candidati con competenze pertinenti per la designazione ai sensi dei paragrafi da 1 a 4.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a sostenere gli Stati membri che hanno riscontrato difficoltà nell'individuare candidati adeguatamente qualificati, limitando chiaramente il ruolo dell'Agenzia all'individuazione delle competenze pertinenti e preservando la responsabilità esclusiva dello Stato membro per la valutazione e la designazione.

Emendamento 202
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I membri del CSSC sono nominati dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco di candidati idonei***, stilato*** a	I membri del CSSC sono ***selezionati e*** nominati dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco di candidati idonei

seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato dall'Agenzia.	***elaborato dal direttore esecutivo. L'elenco è creato sulla base delle candidature ricevute*** a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato dall'Agenzia ***e comprende almeno il doppio del numero di candidati necessari a ricoprire i posti nel CSSC e le loro competenze***.

Or. en

Motivazione

L'emendamento chiarisce il processo di nomina e selezione dei membri del CSSC e lo allinea alla procedura di selezione e nomina stabilita per i membri dei gruppi di esperti scientifici e del comitato dell'EFSA nell'ambito del regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare generale.

Emendamento 203
Dennis Radtke, Dimitris Tsiodras

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera a – punto iv

Testo della Commissione	*Emendamento*
iv) valutazione dell'esposizione ***e dei rischi***;	iv) valutazione dell'esposizione;

Or. en

Emendamento 204
Dennis Radtke, Dimitris Tsiodras

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera a – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) metodi di prova ***alternativi*** e metodologie emergenti, compresi nuove metodologie di approccio e tecniche in vitro o in silico;	v) metodi di prova ***non basati sugli animali*** e metodologie emergenti, compresi nuove metodologie di approccio e tecniche in vitro o in silico;

Or. en

Emendamento 205
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera a – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) ***metodi di prova alternativi*** e metodologie emergenti, compresi nuove metodologie di approccio e tecniche in vitro o in silico;	v) ***approcci non basati sugli animali*** e metodologie emergenti, compresi nuove metodologie di approccio e tecniche in vitro o in silico;

Or. en

Emendamento 206
Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera a – punto v

Testo della Commissione	*Emendamento*
v) metodi ***di prova alternativi*** e metodologie emergenti, compresi nuove metodologie di approccio e tecniche in vitro o in silico;	v) metodi ***non basati sugli animali*** e metodologie emergenti, compresi nuove metodologie di approccio e tecniche in vitro o in silico;

Or. en

Emendamento 207
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera a – punto vi bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	vi bis) valutazione della sicurezza dei nanomateriali;

Or. en

Motivazione

Dato il crescente uso di nanomateriali nei prodotti cosmetici e le sfide scientifiche specifiche che presentano, è opportuno e lungimirante individuare esplicitamente la competenza nella valutazione della sicurezza dei nanomateriali come criterio per l'adesione al CSSC.

Emendamento 208
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera a – punto vi bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	vi bis) valutazione della sicurezza dei nanomateriali;

Or. en

Emendamento 209
Dennis Radtke, Dimitris Tsiodras

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera a – punto vi bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	vi bis) valutazione dei nanomateriali;

Or. en

Emendamento 210
Dennis Radtke, Dimitris Tsiodras

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera a – punto vi ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	vi ter) gruppo/clustering;

Or. en

Emendamento 211
Dennis Radtke, Dimitris Tsiodras

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera a – punto vi quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	vi quater) tossicologia computazionale;

Or. en

Emendamento 212
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) indipendenza e assenza di conflitti di interessi.	b) indipendenza e assenza di conflitti di interessi ***in conformità delle norme adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera e)***.

Or. en

Emendamento 213
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il CSSC è composto da un massimo di 20 membri.	Il CSSC è composto da un massimo di 20 membri. ***Il direttore esecutivo può proporre al consiglio di amministrazione un adeguamento del numero di membri del CSSC in funzione del suo carico di lavoro.***

Or. en

Emendamento 214
Dennis Radtke, Dimitris Tsiodras

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il CSSC è composto da un massimo di 20 membri.	Il CSSC è composto da un massimo di 20 membri***, con la nomina di almeno due membri per ciascun ambito di competenza***.

Or. en

Emendamento 215
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri non designano né nominano e il consiglio di amministrazione non nomina membri dei comitati e del forum qualora, tra l'altro, sulla base di un'analisi e delle norme adottate in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), vi siano fondati motivi per ritenere che sussista un conflitto di interessi.

Or. en

Motivazione

Segue l'orientamento generale del Consiglio che aggiunge garanzie in caso di conflitto di interessi sospetto o noto.

Emendamento 216
Dimitris Tsiodras, Dennis Radtke

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri non designano né nominano e il consiglio di amministrazione non nomina membri dei comitati e del forum qualora, tra l'altro, sulla base di un'analisi, vi siano fondati motivi per ritenere che sussista un conflitto di interessi.

Or. en

Motivazione

Il testo proposto fornisce maggiore chiarezza indicando esplicitamente che un conflitto di interessi dovrebbe essere evitato a prescindere dal fatto che tale nomina sia effettuata dagli Stati membri o dal consiglio di amministrazione dell'ECHA. Il secondo caso si applicherebbe al CSSC, i cui membri sono nominati dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco di candidati idonei, stilato a seguito di un invito a manifestare interesse pubblicato dall'Agenzia, come indicato all'articolo 14, paragrafo 5.

Emendamento 217
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Le nomine ai comitati sono escluse qualora un'analisi individui ragionevoli motivi di conflitto di interessi, indipendentemente dal fatto che la nomina sia effettuata dagli Stati membri o dal consiglio di amministrazione.

Or. en

Motivazione

Le procedure di nomina devono garantire l'assenza di conflitti di interessi, indipendentemente dal fatto che i membri siano designati dagli Stati membri o nominati dal consiglio di amministrazione dell'ECHA. Nel caso del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori, il consiglio di amministrazione nomina i membri attingendo da un gruppo di

candidati individuati mediante un invito a manifestare interesse pubblicato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5.

Emendamento 218
Dimitris Tsiodras, Dennis Radtke

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Tutti i comitati sono composti in modo che i membri posseggano un'ampia gamma di competenze specialistiche. I comitati possono cooptare membri supplementari, scelti in base alle loro competenze specifiche. Il numero massimo di membri cooptati per il RAC, il SEAC e il CSSC è fissato e adeguato dal consiglio di amministrazione sulla base di una proposta del direttore esecutivo, tenendo conto del carico di lavoro dei comitati, del tipo di competenze necessarie e della disponibilità di risorse finanziarie. L'MSC e il BPC possono cooptare un massimo di cinque membri supplementari.	6. Tutti i comitati sono composti in modo che i membri posseggano un'ampia gamma di competenze specialistiche***, tra cui la conoscenza della tossicità umana, la valutazione della sicurezza ambientale e gli approcci non basati sugli animali***. I comitati possono cooptare membri supplementari, scelti in base alle loro competenze specifiche. Il numero massimo di membri cooptati per il RAC, il SEAC e il CSSC è fissato e adeguato dal consiglio di amministrazione sulla base di una proposta del direttore esecutivo, tenendo conto del carico di lavoro dei comitati, del tipo di competenze necessarie e della disponibilità di risorse finanziarie. L'MSC e il BPC possono cooptare un massimo di cinque membri supplementari.

Or. en

Motivazione

Tutti i comitati dovrebbero includere competenze interne in materia di valutazione della sicurezza umana e ambientale e approcci non basati sugli animali, che riflettano le priorità dell'articolo 1 del regolamento REACH. Ciò garantisce che i comitati possano sostenere efficacemente i compiti e gli obiettivi dell'Agenzia.

Emendamento 219
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Gli Stati membri forniscono risorse scientifiche e tecniche adeguate ai membri dei comitati da essi designati o nominati e facilitano le attività dei comitati e dei loro gruppi di lavoro.	9. Gli Stati membri forniscono risorse scientifiche e tecniche adeguate ai membri dei comitati da essi designati o nominati***, consentendone l'effettiva partecipazione,*** e facilitano le attività dei comitati e dei loro gruppi di lavoro.

Or. en

Motivazione

In considerazione delle riunioni ibride, è fondamentale che tutti gli esperti siano dotati delle attrezzature adeguate per svolgere i loro compiti.

Emendamento 220
Katri Kulmuni

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. I membri del RAC, del SEAC e del CSSC sono indipendenti e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. I membri dell'MSC e del BPC agiscono nell'interesse pubblico. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti.	10. I membri del RAC, del SEAC e del CSSC sono indipendenti e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. I membri dell'MSC e del BPC agiscono nell'interesse pubblico. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti. ***Gli orientamenti procedurali del RAC sono elaborati dal comitato stesso e possono includere la possibilità di iscrivere le decisioni dei gruppi di lavoro all'ordine del giorno della sessione generale del comitato per una votazione, se necessario, al fine di garantire la trasparenza e la valutazione della qualità.***

Or. en

Emendamento 221
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. I membri del RAC, del SEAC e del CSSC sono indipendenti e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. I membri dell'MSC e del BPC agiscono nell'interesse pubblico. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti.	10. I membri del RAC, del SEAC e del CSSC sono indipendenti e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. ***Tali membri e*** i membri dell'MSC e del BPC agiscono nell'interesse pubblico. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti.

Or. en

Emendamento 222
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. I membri del RAC, del SEAC, dell'MSC e del BPC sono nominati per un mandato di tre anni ***e i membri del CSSC per un mandato di cinque anni***. Tali mandati possono essere rinnovati.	11. I membri del RAC, del SEAC, dell'MSC***, del CSSC*** e del BPC sono nominati per un mandato di tre anni. Tali mandati possono essere rinnovati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad allineare il mandato del CSSC a quello degli altri comitati dell'ECHA, in quanto la proposta prevede l'inclusione dell'organismo nell'ECHA.

Emendamento 223
Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. I membri del RAC, del SEAC, dell'MSC e del BPC sono nominati per un mandato di tre anni ***e i membri del CSSC per un mandato di cinque anni***. Tali mandati possono essere rinnovati.	11. I membri del RAC, del SEAC, dell'MSC***, del CSSC*** e del BPC sono nominati per un mandato di tre anni. Tali mandati possono essere rinnovati.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è garantire parità di condizioni in tutti i comitati, in linea con il principio "una sostanza, una valutazione". Inoltre non vi è alcuna giustificazione per cui i membri del CSSC abbiano un mandato più lungo rispetto ai membri di altri comitati.

Emendamento 224
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
15. Il membro interessato o il datore di lavoro di tale persona di cui al paragrafo ***13*** è retribuito dall'Agenzia conformemente alle disposizioni finanziarie stabilite dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole della Commissione. L'elenco dei compiti per i quali può essere versata una retribuzione è stabilito dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole della Commissione. Se il membro interessato non adempie uno di tali compiti, il direttore esecutivo può trattenere la retribuzione.	15. Il membro interessato o il datore di lavoro di tale persona di cui al paragrafo ***14*** è retribuito dall'Agenzia conformemente alle disposizioni finanziarie stabilite dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole della Commissione. L'elenco dei compiti per i quali può essere versata una retribuzione è stabilito dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole della Commissione. Se il membro interessato non adempie uno di tali compiti, il direttore esecutivo può trattenere la retribuzione.

Or. en

Motivazione

Correzione redazionale.

Emendamento 225
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 14 bis
	Nomina in mancanza di designazioni da parte degli Stati membri
	Qualora uno Stato membro ometta di designare i membri o i supplenti previsti dal presente regolamento entro un anno dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuata la designazione, il Parlamento europeo nomina, a nome di tale Stato membro, i membri necessari per coprire i posti vacanti. Le nomine effettuate a norma del primo comma si basano su comprovate competenze scientifiche e tecniche pertinenti ai compiti del comitato interessato e sono effettuate in modo trasparente, tenendo debitamente conto dell'equilibrio geografico e della prevenzione dei conflitti di interessi. I membri nominati a norma del presente articolo hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei membri designati dagli Stati membri e restano in carica per il resto del mandato applicabile.

Or. en

Emendamento 226
Dimitris Tsiodras, Dennis Radtke

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il direttore esecutivo o un suo rappresentante, nonché i rappresentanti della Commissione hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni dei comitati e dei loro gruppi di lavoro in veste di osservatori. Anche i portatori di interessi	1. Il direttore esecutivo o un suo rappresentante, nonché i rappresentanti della Commissione hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni dei comitati e dei loro gruppi di lavoro in veste di osservatori. Anche i portatori di interessi

possono essere invitati a partecipare a tali riunioni in veste di osservatori conformemente al regolamento interno del comitato.	***sono*** invitati a partecipare a tali riunioni in veste di osservatori conformemente al regolamento interno del comitato. ***Inoltre le imprese interessate hanno il diritto di partecipare a una riunione del comitato, se il loro caso è trattato, al fine di contribuire alle discussioni specifiche del caso.***

Or. en

Motivazione

Le autorità devono affrontare questioni complesse in seno ai comitati dell'ECHA. Occorre pertanto garantire che le imprese interessate siano adeguatamente consultate su tutti i fatti pertinenti per le decisioni e/o i pareri del comitato, tenendo conto delle dinamiche di integrazione delle informazioni nei lavori del comitato e dei risultati delle discussioni.

Emendamento 227
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il direttore esecutivo o un suo rappresentante, nonché i rappresentanti della Commissione hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni dei comitati e dei loro gruppi di lavoro in veste di osservatori. Anche i portatori di interessi ***possono essere*** invitati a partecipare a tali riunioni in veste di osservatori conformemente al regolamento interno del comitato.	1. Il direttore esecutivo o un suo rappresentante, nonché i rappresentanti della Commissione hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni dei comitati e dei loro gruppi di lavoro in veste di osservatori. Anche i portatori di interessi ***sono*** invitati a partecipare a tali riunioni in veste di osservatori ***con diritto di fornire contributi orali e scritti*** conformemente al regolamento interno del comitato.

Or. en

Motivazione

Il regolamento di base dell'ECHA deve specificare i settori disciplinati dal regolamento interno, comprese le disposizioni vincolanti sulla partecipazione dei portatori di interessi alle riunioni del comitato. Quando un comitato esamina un caso che riguarda portatori di interessi identificabili, a questi ultimi deve essere concesso lo status di osservatore con il diritto di fornire contributi orali e scritti durante la discussione del loro caso.

Emendamento 228
Volker Schnurrbusch, Anja Arndt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il direttore esecutivo o un suo rappresentante, nonché i rappresentanti della Commissione hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni dei comitati e dei loro gruppi di lavoro in veste di osservatori. Anche i portatori di interessi ***possono essere*** invitati a partecipare a tali riunioni in veste di osservatori conformemente al regolamento interno del comitato.	1. Il direttore esecutivo o un suo rappresentante, nonché i rappresentanti della Commissione hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni dei comitati e dei loro gruppi di lavoro in veste di osservatori. Anche i portatori di interessi ***sono*** invitati a partecipare a tali riunioni in veste di osservatori conformemente al regolamento interno del comitato.

Or. de

Emendamento 229
Volker Schnurrbusch, Anja Arndt

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Quando elaborano un parere, i comitati si adoperano al massimo per raggiungere un accordo tra i loro membri. Nel parere figurano i motivi della posizione del comitato. Ove non sia possibile raggiungere un consenso, il parere consta della posizione della maggioranza dei membri, delle posizioni della minoranza e dei motivi delle rispettive posizioni di maggioranza e minoranza. Il parere è reso pubblico.	2. Quando elaborano un parere, i comitati si adoperano al massimo per raggiungere un accordo tra i loro membri. Nel parere figurano i motivi della posizione del comitato. Ove non sia possibile raggiungere un consenso, il parere consta della posizione della maggioranza dei membri, delle posizioni della minoranza e dei motivi delle rispettive posizioni di maggioranza e minoranza. Il parere ***circostanziato*** è reso pubblico.

Or. de

Emendamento 230
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il segretariato fornisce sostegno scientifico e amministrativo ai lavori tecnici e scientifici dei comitati.	3. Il segretariato fornisce sostegno scientifico e amministrativo ai lavori tecnici e scientifici dei comitati ***e del forum***.

Or. en

Emendamento 231
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Ciascun comitato redige una proposta di proprio regolamento interno, che è preparata per l'adozione da parte del direttore esecutivo e successivamente adottata dal consiglio di amministrazione. Il regolamento interno del RAC ***e*** del SEAC ***richiede l'approvazione dei*** rappresentanti della Commissione in seno al consiglio di amministrazione.	4. Ciascun comitato redige una proposta di proprio regolamento interno, che è preparata per l'adozione da parte del direttore esecutivo e successivamente adottata dal consiglio di amministrazione. ***Per*** il regolamento interno del RAC***,*** del SEAC ***e del CSSC, il direttore esecutivo consulta i*** rappresentanti della Commissione in seno al consiglio di amministrazione ***nella fase di elaborazione di tale regolamento ai fini dell'adozione da parte del consiglio di amministrazione***.

Or. en

Motivazione

Il RAC, il SEAC e il CSSC sono concepiti per fornire consulenza scientifica e socioeconomica indipendente. La richiesta di approvazione da parte dei rappresentanti della Commissione, come specificato nella proposta della Commissione, comporta il rischio di un'influenza percepita o effettiva sulle modalità di formazione di tali pareri.

Emendamento 232
Dimitris Tsiodras, Dennis Radtke

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il regolamento interno di ciascun comitato stabilisce le procedure per la sostituzione e la cooptazione dei membri, per la creazione e l'organizzazione dei gruppi di lavoro e per la delega di alcuni compiti a tali gruppi di lavoro, se del caso. Il regolamento interno stabilisce inoltre una procedura per l'adozione urgente di pareri e per la gestione dei conflitti di interessi. Il regolamento interno è reso pubblico.	5. Il regolamento interno di ciascun comitato stabilisce le procedure per la sostituzione e la cooptazione dei membri, per la creazione e l'organizzazione dei gruppi di lavoro e per la delega di alcuni compiti a tali gruppi di lavoro, se del caso. Il regolamento interno stabilisce inoltre una procedura per l'adozione urgente di pareri e per la gestione dei conflitti di interessi. Il regolamento interno ***tiene conto del coinvolgimento delle imprese interessate da questioni trattate nel rispettivo comitato in relazione ai loro casi, compresi l'invito alle riunioni dei comitati su richiesta dell'impresa interessate e la condivisione dei documenti pertinenti.*** ***Il regolamento interno*** è reso pubblico.

Or. en

Motivazione

To date, companies have only limited opportunities to present well-founded scientific arguments to the relevant ECHA committees. This is not sufficient to take appropriate account of the complex issues that companies and committees have to deal with and to ensure that affected companies are adequately consulted on all facts relevant to the decision, giving consideration to the dynamics of incorporating information into the committee's work and the results of discussions. The ECHA Regulation should therefore take into account the right of a case owner to be heard as a binding element of the "Rules of Procedure" of the ECHA committees (MSC, RAC, SEAC, etc.). Downstream users should be treated equally to registrants in the following cases: SVHC identification, ECHA recommendations for inclusion of substances in Annex XIV, restrictions, and harmonised classifications.

Emendamento 233
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il regolamento interno di ciascun comitato stabilisce le procedure per la sostituzione e la cooptazione dei membri, per la creazione e l'organizzazione dei gruppi di lavoro e per la delega di alcuni compiti a tali gruppi di lavoro, se del caso. Il regolamento interno stabilisce inoltre una procedura per l'adozione urgente di pareri e per la gestione dei conflitti di interessi. Il regolamento interno è reso pubblico.	5. Il regolamento interno di ciascun comitato stabilisce le procedure per la sostituzione e la cooptazione dei membri, per la creazione e l'organizzazione dei gruppi di lavoro e per la delega di alcuni compiti a tali gruppi di lavoro, se del caso. Il regolamento interno stabilisce inoltre una procedura per l'adozione urgente di pareri e per la gestione dei conflitti di interessi. Il regolamento interno ***comprende la partecipazione di osservatori in seno alle riunioni del comitato, con diritto di fornire contributi orali e scritti, tra cui i portatori di interessi interessati dalle questioni trattate nella rispettiva riunione di comitato. Il regolamento interno*** è reso pubblico ***sul sito internet dell'Agenzia***.

Or. en

Motivazione

Il regolamento interno dei comitati deve prevedere la partecipazione di portatori di interessi alle riunioni del comitato. Se un comitato ritiene che una questione riguardi portatori di interessi identificabili, a questi ultimi deve essere concesso lo status di osservatore con il diritto di fornire contributi orali e scritti ai fini della discussione in questione.

Emendamento 234
Ondřej Knotek, Mathilde Androuët, Marie-Luce Brasier-Clain, Viktória Ferenc, Anne-Sophie Frigout, Jana Nagyová, Antonín Staněk

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il regolamento interno di ciascun comitato stabilisce le procedure per la sostituzione e la cooptazione dei membri, per la creazione e l'organizzazione dei gruppi di lavoro e per la delega di alcuni compiti a tali gruppi di lavoro, se del caso. Il regolamento interno stabilisce inoltre una procedura per l'adozione urgente di pareri e per la gestione dei conflitti di interessi. Il	5. Il regolamento interno di ciascun comitato stabilisce le procedure per la sostituzione e la cooptazione dei membri, per la creazione e l'organizzazione dei gruppi di lavoro e per la delega di alcuni compiti a tali gruppi di lavoro, se del caso. Il regolamento interno stabilisce inoltre una procedura per l'adozione urgente di pareri e per la gestione dei conflitti di interessi.

regolamento interno è reso pubblico.	***Qualsiasi delega dei compiti a gruppi di lavoro lascia impregiudicata la responsabilità del comitato per quanto riguarda il parere finale.*** Il regolamento interno è reso pubblico.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione, sebbene consenta ai comitati di delegare determinati compiti a gruppi di lavoro, non chiarisce esplicitamente in che modo sia preservata la responsabilità del parere finale. È pertanto importante garantire la chiarezza giuridica e la responsabilità confermando che il comitato rimane pienamente responsabile dei pareri elaborati con il coinvolgimento dei gruppi di lavoro. Ciò rafforza la trasparenza e la fiducia nel processo decisionale scientifico, senza limitare la flessibilità o gli incrementi di efficienza.

Emendamento 235
Dennis Radtke, Dimitris Tsiodras

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Il paragrafo 6 non si applica al comitato scientifico della sicurezza dei consumatori, che è presieduto da due copresidenti, in linea con la doppia governance dei comitati di cui all'articolo 15, paragrafo 3. La copresidenza è organizzata come segue:
	a) un copresidente è un dipendente dell'Agenzia ed è nominato dal consiglio di amministrazione; tale copresidente è responsabile del sostegno amministrativo al comitato;
	b) un copresidente è membro del CSSC ed è eletto dai membri del comitato; tale copresidente è responsabile della direzione scientifica dei lavori del comitato.
	La ripartizione dettagliata dei compiti tra i copresidenti è stabilita nel regolamento interno del CSSC, fatta salva

l'indipendenza scientifica del comitato.

Or. en

Emendamento 236
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Il paragrafo 6 non si applica al comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC), che nomina il suo presidente tra i suoi membri.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mantiene l'attuale sistema in base al quale il presidente del CSSC è eletto tra i suoi membri. Ciò è essenziale per salvaguardare l'indipendenza scientifica, prevenire i conflitti di interessi, garantire la continuità e preservare la credibilità, l'efficacia e il ruolo del CSSC quale organismo di riferimento dell'UE per la valutazione del rischio dei cosmetici.

Emendamento 237
Dimitris Tsiodras, Dennis Radtke

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 15 bis
	Per tutte le riunioni del comitato sono puntualmente messe a disposizione del pubblico sintesi sostanziali per consentire al pubblico di seguire i progressi compiuti in merito ai fascicoli e ad altri punti discussi, comprendere le questioni in sospeso ed eventuali motivi di decisioni, pareri o ritardi. È altresì pubblicato qualsiasi documento di un comitato, dell'Agenzia o della Commissione su

argomenti generali e non specifici di un comitato.

Or. en

Motivazione

ECHA regularly only publishes so-called "final minutes" after committee meetings. These documents show which topics were discussed, but in most cases do not allow to track the progress of the meeting and the meeting results in detail. For this reason, the approach is often perceived as non-transparent by those affected and also by the public. Greater transparency has two effects: Stakeholders gain a better understanding of how ECHA works, enabling them to prepare better applications for authorisations or better comments for public consultations, for example. Thus, authorities can process applications, decisions, and opinions more efficiently. In addition, documents on overarching, non-substance-specific topics, e.g., the approach for prioritising SVHCs, the inclusion of substances in REACH Annex XIV, the evaluation of authorisation applications and restriction proposals, etc., should be published together with the "full minutes" of a meeting. In addition, documents on overarching, non-substance-specific topics, e.g., the approach for prioritising SVHCs, the inclusion of substances in REACH Annex XIV, the evaluation of authorisation applications and restriction proposals, etc., should be published together with the "full minutes" of a meeting.

Emendamento 238
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'Agenzia tiene aggiornato un elenco di esperti, che comprende gli esperti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e altri esperti individuati direttamente dall'Agenzia.	4. L'Agenzia tiene aggiornato un elenco di esperti, che comprende gli esperti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e altri esperti individuati direttamente dall'Agenzia. ***Tale elenco è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia.***

Or. en

Emendamento 239
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. L'Agenzia tiene aggiornato un elenco di esperti, che comprende gli esperti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e altri esperti individuati direttamente dall'Agenzia.	4. L'Agenzia tiene aggiornato un elenco di esperti, che comprende gli esperti di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e altri esperti individuati direttamente dall'Agenzia***, nonché le rispettive qualifiche***.

Or. en

Emendamento 240
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. In occasione delle riunioni dei membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, i presidenti e i membri dei comitati e del forum e gli eventuali esperti partecipanti dichiarano gli eventuali interessi supplementari che potrebbero essere considerati tali da compromettere gli obblighi dei membri a norma dell'articolo 14, paragrafo 10, in relazione ai punti iscritti all'ordine del giorno. Le persone che hanno dichiarato siffatti interessi si astengono dal partecipare a votazioni sul punto all'ordine del giorno in questione.	3. In occasione delle riunioni dei membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, i presidenti e i membri dei comitati e del forum e gli eventuali esperti ***o consulenti*** partecipanti dichiarano gli eventuali interessi supplementari che potrebbero essere considerati tali da compromettere gli obblighi dei membri a norma dell'articolo 14, paragrafo 10, in relazione ai punti iscritti all'ordine del giorno. Le persone che hanno dichiarato siffatti interessi si astengono dal partecipare a votazioni sul punto all'ordine del giorno in questione.

Or. en

Motivazione

Tutti i membri partecipanti alle riunioni del consiglio di amministrazione dovrebbero dichiarare qualsiasi conflitto di interessi.

Emendamento 241
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 23 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Un ricorso proposto a norma del comma 1 del presente articolo non ha effetto sospensivo. La commissione di ricorso può tuttavia ordinare la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata laddove ritenga che le circostanze lo richiedano.

Or. en

Motivazione

La presente disposizione mira a prevenire l'uso improprio dei ricorsi contro le decisioni dell'Agenzia e a stabilire parità di condizioni minime in tutta l'Unione.

Emendamento 242
Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il ricorso presentato a norma del paragrafo 1 non sospende automaticamente gli effetti della decisione. La commissione di ricorso può tuttavia sospendere temporaneamente l'esecuzione della decisione impugnata laddove ritenga che le circostanze lo richiedano.

Or. en

Motivazione

Ciò riduce il rischio che i ricorsi siano utilizzati strategicamente per ritardare la regolamentazione delle sostanze chimiche nocive. La sospensione sarebbe ancora possibile, ma dovrebbe essere basata su ragioni autentiche e fondate. La sospensione automatica rischia inoltre di creare oneri amministrativi superflui.

Emendamento 243
Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I ricorsi di cui al paragrafo 1 non producono alcun effetto sospensivo automatico. La commissione di ricorso può tuttavia chiedere la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata laddove lo ritenga pertinente.

Or. en

Emendamento 244
Dimitris Tsiodras, Dennis Radtke

Proposta di regolamento
Articolo 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 25 bis
	1. Qualsiasi persona fisica o giuridica che sia un dichiarante, un fabbricante, un importatore o un utilizzatore a valle ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 può chiedere il riesame di un parere scientifico o tecnico o di una decisione dell'Agenzia, compresi i suoi comitati, non soggetti alla procedura di ricorso di cui all'articolo 23 del presente regolamento, purché tale persona
	a) sia direttamente o indirettamente interessata da tale decisione o parere o potrebbe essere interessata da atti legislativi dell'Unione o da atti basati su tali atti (legislazione delegata e di esecuzione) che sarebbero basati su tale lavoro preliminare dell'Agenzia,
	b) fornisca una motivazione circostanziata per qualsiasi aspetto di cui richiede il riesame perché non

adeguatamente preso in considerazione nel parere o nella decisione, e

c) presenti una proposta correttiva.

2. Per il trattamento di tali obiezioni è istituito un comitato di riesame, per la cui composizione si applicano, mutatis mutandis, i criteri di adesione ed esclusione di cui agli articoli da 20 a 22.

3. L'esito del riesame del comitato comprende, tra l'altro, la revoca totale o parziale del parere e/o il rinvio al comitato per un'ulteriore valutazione nel rispetto di determinate condizioni.

Or. en

Motivazione

Under REACH and the Biocidal Products Regulation, certain ECHA decisions may be appealed before the Agency's Board of Appeal (BoA). However, no appeal mechanism exists for scientific opinions issued by ECHA committees, such as those delivered in REACH restriction procedures or harmonised classification under the CLP Regulation. Nor is there any independent review of these opinions, despite their scientific complexity and significant regulatory and economic implications. As a result, affected parties currently have no effective administrative remedy and must rely on judicial proceedings before the European courts, often only at a later stage, once legislation based on the opinion has been adopted. To address this gap, an independent review panel, with a composition similar to the BoA, should be established to examine scientific or technical opinions issued by ECHA committees. Registrants, manufacturers, importers and downstream users directly affected should have the right to submit objections. The panel could confirm, partially or fully revoke an opinion, or refer it back to the relevant committee for further assessment under defined conditions. This would enhance procedural fairness, legal certainty and the robustness of scientific decision-making, without undermining ECHA's scientific independence.

Emendamento 245
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le decisioni adottate dall'Agenzia a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono dar luogo alla presentazione di una denuncia al

Mediatore europeo o essere oggetto di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia alle condizioni previste, rispettivamente, agli articoli 195 e 230 del trattato.

Or. en

Motivazione

Formulazione dell'articolo 118, paragrafo 4, del regolamento REACH che la Commissione non ha rispecchiato nel regolamento istitutivo dell'ECHA, quando ha soppresso il presente articolo dal regolamento REACH.

Emendamento 246
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro la fine di ogni anno, sulla base ***del progetto*** del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione approva un progetto di documento unico di programmazione contenente:	1. Entro la fine di ogni anno, sulla base ***di una proposta*** del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione approva un progetto di documento unico di programmazione contenente:

Or. en

Emendamento 247
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) tutti ***i*** documenti di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/715;	a) ***i documenti di programmazione pluriennale e annuale e*** tutti ***gli altri*** documenti di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/715;

Or. en

Emendamento 248
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) una giustificazione di eventuali trasferimenti di risorse finanziarie e umane tra le diverse attività dell'Agenzia;	b) ***la valutazione delle esigenze finanziarie e di capacità per svolgere i suoi compiti attuale e futuri assieme a*** una giustificazione di eventuali trasferimenti di risorse finanziarie e umane tra le diverse attività dell'Agenzia;

Or. en

Emendamento 249
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La programmazione annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Essa contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e l'indicazione delle risorse finanziarie e umane stanziate per ogni azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. La programmazione annuale è coerente con la programmazione pluriennale di cui al paragrafo 1***. Essa*** indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente.	5. La programmazione annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Essa contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e l'indicazione delle risorse finanziarie e umane stanziate per ogni azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. La programmazione annuale è coerente con la programmazione pluriennale di cui al paragrafo 1 ***e*** indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente. ***Essa garantisce che l'assegnazione delle risorse finanziarie e umane dell'Agenzia sia determinata da quest'ultima in modo coerente con il suo mandato, le sue esigenze operative e le sue priorità scientifiche.***

Or. en

Emendamento 250
Ondřej Knotek, Mathilde Androuët, Marie-Luce Brasier-Clain, Viktória Ferenc, Anne-Sophie Frigout, Jana Nagyová, Antonín Staněk

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La programmazione annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Essa contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e l'indicazione delle risorse finanziarie e umane stanziate per ogni azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. La programmazione annuale è coerente con la programmazione pluriennale di cui al paragrafo 1. Essa indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente.	5. La programmazione annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi***, se possibile, criteri misurabili e*** gli indicatori di prestazione. Essa contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e l'indicazione delle risorse finanziarie e umane stanziate per ogni azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. La programmazione annuale è coerente con la programmazione pluriennale di cui al paragrafo 1. Essa indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente.

Or. en

Emendamento 251
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. La programmazione pluriennale e la programmazione annuale sono preparate conformemente all'articolo 32 del regolamento delegato (UE) 2019/715.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Motivazione

Correzione redazionale che concerne la versione inglese.

Emendamento 252
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Le tariffe e gli oneri riscossi a norma della legislazione settoriale dell'Unione sono fissati a un livello sufficiente a coprire i costi dei servizi forniti conformemente a tale legislazione.

Or. en

Motivazione

Le tariffe e gli oneri sono destinati a coprire i costi sostenuti dall'Agenzia per la fornitura di servizi specifici, compreso il trattamento delle registrazioni e delle domande di autorizzazione ai sensi del regolamento REACH e per i principi attivi e i biocidi, e il regolamento di base dovrebbe garantire che siano utilizzati esclusivamente per lo scopo previsto.

Emendamento 253
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Nei limiti del bilancio adottato in conformità delle norme di bilancio dell'Unione, l'Agenzia è responsabile di determinare la ripartizione interna delle risorse finanziarie tra le sue attività e i suoi compiti, conformemente al suo mandato e ai documenti di programmazione.

Or. en

Emendamento 254
Dennis Radtke, Dimitris Tsiodras

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) le tariffe e gli oneri a norma della legislazione settoriale, unitamente ad altre fonti di entrate dell'Agenzia di cui al paragrafo 3, continuano a coprire in misura sufficiente i costi dei servizi forniti a norma della rispettiva legislazione settoriale dell'Unione, come stabilito da tale legislazione.

Or. en

Emendamento 255
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La Commissione può riesaminare le condizioni per la costituzione della riserva di cui al paragrafo 5 e ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46, paragrafo 1, per modificare il paragrafo 5 sulla base di tale riesame.	6. La Commissione può riesaminare le condizioni per la costituzione della riserva di cui al paragrafo 5***, e in tal caso tiene conto delle fluttuazioni delle entrate dell'Agenzia derivanti dalle tariffe e dagli oneri negli anni successivi,*** e ha il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 46, paragrafo 1, per modificare il paragrafo 5 sulla base di tale riesame.

Or. en

Emendamento 256
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento

Articolo 34 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'Agenzia fornisce una formazione annuale al personale e ai membri dei comitati in relazione ai compiti fondamentali dell'Agenzia.

Or. en

Motivazione

Il regolamento di base dovrebbe prevedere una formazione annuale del personale e dei membri dei comitati per quanto riguarda i compiti fondamentali dell'Agenzia. La formulazione è appositamente generica per evitare di selezionare determinati compiti.

Emendamento 257
Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Poiché la sua funzione riguarda un settore altamente delicato, è essenziale che l'Agenzia metta in atto misure volte a garantire la massima trasparenza, anche firmando l'accordo interistituzionale del registro per la trasparenza e ponendo in essere un'estrema prudenza nei confronti dei lobbisti.

Or. en

Emendamento 258
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per tutte le altre informazioni e tutti gli altri dati non contemplati dal paragrafo	2. Per tutte le altre informazioni e tutti gli altri dati non contemplati dal paragrafo

1, il consiglio d'amministrazione, in base a una proposta del direttore esecutivo e d'intesa con la Commissione, adotta norme intese ad assicurare l'accesso del pubblico ad informazioni di natura regolamentare, scientifica e tecnica relative alla sicurezza delle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, laddove tali ***informazioni non abbiano carattere riservato quale definito*** dalla legislazione settoriale dell'Unione.	1, il consiglio d'amministrazione, in base a una proposta del direttore esecutivo e d'intesa con la Commissione, adotta norme intese ad assicurare l'accesso del pubblico ad informazioni di natura regolamentare, scientifica e tecnica relative alla sicurezza delle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, laddove tali ***divulgazione e messa a disposizione del pubblico siano previste*** dalla legislazione settoriale dell'Unione. ***Tali norme sono adottate in linea con il principio dell'originatore quale definito nel regolamento (UE) 2025/2455 e garantiscono che la divulgazione di informazioni non pregiudichi il diritto dell'Unione in materia di protezione delle informazioni commerciali riservate, i diritti di proprietà intellettuale, i dati personali e altri interessi giuridicamente tutelati. Esse garantiscono inoltre che la fonte, l'integrità e il contesto normativo delle informazioni presentate dal titolare dei dati siano preservati.***

Or. en

Motivazione

Il trattamento delle informazioni riservate e le condizioni di accesso del pubblico sono definiti nella pertinente legislazione settoriale. Le norme dell'ECHA in materia di pubblicazione delle informazioni devono allinearsi alle disposizioni della legislazione in base alla quale i dati sono stati generati, garantendo che le informazioni soggette agli obblighi di riservatezza non siano divulgate.

Emendamento 259
Dennis Radtke, Dimitris Tsiodras

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per tutte le altre informazioni e tutti gli altri dati non contemplati dal paragrafo 1, il consiglio d'amministrazione, in base a una proposta del direttore esecutivo e	2. Per tutte le altre informazioni e tutti gli altri dati non contemplati dal paragrafo 1, il consiglio d'amministrazione, in base a una proposta del direttore esecutivo e

d'intesa con la Commissione, adotta norme intese ad assicurare l'accesso del pubblico ***ad*** informazioni di natura regolamentare, scientifica e tecnica relative alla sicurezza delle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, ***laddove tali informazioni non abbiano carattere riservato quale definito dalla*** legislazione settoriale dell'Unione.	d'intesa con la Commissione, adotta norme intese ad assicurare l'accesso del pubblico ***solo alle*** informazioni di natura regolamentare, scientifica e tecnica relative alla sicurezza delle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, ***destinate alla pubblicazione in conformità della*** legislazione settoriale dell'Unione. ***Le informazioni e i dati che, in conformità della legislazione settoriale dell'Unione in vigore, non sono destinati alla pubblicazione o per i quali non esiste una procedura per richiedere il trattamento riservato restano soggetti al "principio dell'originatore" e non sono resi pubblici.***
	Or. en

Emendamento 260
Volker Schnurrbusch, Anja Arndt

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per tutte le altre informazioni e tutti gli altri dati non contemplati dal paragrafo 1, il consiglio d'amministrazione, in base a una proposta del direttore esecutivo e d'intesa con la Commissione, adotta norme intese ad assicurare l'accesso del pubblico ad informazioni di natura regolamentare, scientifica e tecnica relative alla sicurezza delle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, ***laddove tali informazioni non abbiano carattere riservato quale definito dalla legislazione settoriale dell'Unione***.	2. Per tutte le altre informazioni e tutti gli altri dati non contemplati dal paragrafo 1, il consiglio d'amministrazione, in base a una proposta del direttore esecutivo e d'intesa con la Commissione, adotta norme intese ad assicurare l'accesso del pubblico ad informazioni di natura regolamentare, scientifica e tecnica relative alla sicurezza delle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, ***nel rispetto del principio del controllo dell'originatore***.
	Or. de

Emendamento 261
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. L'Agenzia valuta la fattibilità di sviluppare un quadro di valutazione dell'etichettatura semplificato per quanto riguarda le sostanze pericolose e la loro presenza in miscele e articoli, integrando i requisiti di etichettatura esistenti nel diritto dell'Unione per consentire una rapida comprensione da parte del pubblico della natura pericolosa relativa di tali prodotti. L'Agenzia presenta diverse opzioni per tale quadro di valutazione dell'etichettatura e adotta una relazione sulla sua valutazione entro il [OP: inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. L'Agenzia presenta la relazione alla Commissione, agli Stati membri e al Parlamento europeo e la mette a disposizione del pubblico.

Or. en

Motivazione

In Francia, l'ANSES ha proposto di classificare i prodotti per la casa in base alla loro tossicità. È una buona idea che dovrebbe essere valutata in generale a livello europeo e per tutti i tipi di prodotti di consumo. L'Agenzia è l'organismo appropriato per effettuare tale valutazione e proporre opzioni al riguardo. Occorre fissare un termine preciso per tali lavori.

Emendamento 262
Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 41 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia mantiene in essere uno stretto dialogo con le pertinenti organizzazioni	L'Agenzia mantiene in essere uno stretto dialogo con le pertinenti organizzazioni

della società civile e i pertinenti organismi competenti che operano nel settore di sua competenza a livello nazionale, dell'Unione e internazionale.	della società civile e i pertinenti organismi competenti che operano nel settore di sua competenza a livello nazionale, dell'Unione e internazionale. ***Ciò può essere realizzato attraverso consessi periodici e meccanismi di consultazione trasparenti dei portatori di interessi, tra cui gli attori chiave, che coinvolgano ONG con competenze in materia di approcci non basati sugli animali, ambiente, salute sul posto di lavoro e sindacati.***

Or. en

Emendamento 263
Dennis Radtke, Dimitris Tsiodras

Proposta di regolamento
Articolo 41 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia mantiene in essere uno stretto dialogo con le pertinenti organizzazioni della società civile e i pertinenti ***organismi competenti che operano nel settore di sua competenza a livello nazionale, dell'Unione e internazionale***.	***Tutti i comitati offrono alle*** pertinenti ***parti sociali l'opportunità di partecipare ad audizioni periodiche qualora sussista la possibilità che siano interessate dalle decisioni dei comitati al fine di accelerare, in cooperazione con le parti sociali, il processo decisionale***.

Or. en

Emendamento 264
Dimitris Tsiodras, Dennis Radtke

Proposta di regolamento
Articolo 41 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Al fine di promuovere il coordinamento e la trasparenza nei meccanismi di consultazione, tutti i comitati offrono alle pertinenti parti sociali l'opportunità di partecipare ad audizioni periodiche

qualora sussista la possibilità che siano interessate dalle decisioni dei comitati al fine di accelerare, in cooperazione con le parti sociali, il processo decisionale.

Or. en

Emendamento 265
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia fornisce assistenza agli Stati membri e alla Commissione nel promuovere la sostituzione delle sostanze chimiche più nocive con sostanze e tecnologie alternative più sicure e sostenibili ***e*** nello sviluppo di metodologie scientifiche pertinenti, compresi approcci ***che non prevedono la sperimentazione animale***, ai fini della valutazione dei pericoli delle sostanze chimiche e dei rischi e degli impatti socioeconomici dell'uso delle sostanze chimiche. Tale assistenza comprende l'agevolazione dello scambio di informazioni e la partecipazione alle pertinenti attività di ricerca, sviluppo e innovazione rientranti nell'ambito di applicazione della pertinente legislazione settoriale dell'Unione, nonché l'agevolazione di tali attività.	L'Agenzia fornisce assistenza agli Stati membri e alla Commissione nel promuovere la sostituzione delle sostanze chimiche più nocive ***e di altre sostanze chimiche pericolose e relativi gruppi*** con sostanze e tecnologie alternative più sicure e sostenibili***. L'Agenzia fornisce altresì assistenza agli Stati membri e alla Commissione*** nello sviluppo***, nell'accettazione a livello normativo, nell'utilizzo e nell'armonizzazione a livello internazionale*** di metodologie scientifiche pertinenti, compresi approcci ***non basati sugli animali e metodologie emergenti***, ai fini della valutazione dei pericoli delle sostanze chimiche e dei rischi e degli impatti socioeconomici dell'uso delle sostanze chimiche. Tale assistenza comprende l'agevolazione dello scambio di informazioni***, il contributo alla definizione delle esigenze in materia di generazione di dati*** e la partecipazione alle pertinenti attività di ricerca, sviluppo e innovazione rientranti nell'ambito di applicazione della pertinente legislazione settoriale dell'Unione***, compreso il regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis]. In particolare, l'Agenzia assiste e contribuisce alla ricerca sui legami tra l'esposizione a sostanze chimiche pericolose e gli impatti negativi***

sulla salute nel campo dell'esposomica.

[1 bis] ***Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj).***

Or. en

Motivazione

Rafforzare il ruolo dell'Agenzia per quanto riguarda gli approcci non basati sugli animali.

Emendamento 266
Pietro Fiocchi

Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia fornisce assistenza agli Stati membri e alla Commissione nel promuovere la sostituzione delle sostanze chimiche più nocive con sostanze e tecnologie alternative più sicure e sostenibili ***e nello*** sviluppo di metodologie scientifiche pertinenti, ***compresi*** approcci che non prevedono la sperimentazione animale, ai fini della valutazione dei pericoli delle sostanze chimiche e dei rischi e degli impatti socioeconomici ***dell'***uso ***delle sostanze chimiche***. Tale assistenza comprende l'agevolazione dello scambio di informazioni e la partecipazione alle pertinenti attività di ricerca, sviluppo e innovazione rientranti nell'ambito di applicazione della ***pertinente*** legislazione settoriale dell'Unione, nonché l'agevolazione di tali attività.	L'Agenzia fornisce assistenza agli Stati membri e alla Commissione nel promuovere la sostituzione delle sostanze chimiche più nocive con sostanze e tecnologie alternative più sicure e sostenibili***, tenendo conto delle pertinenti considerazioni socioeconomiche, strategiche o relative alla catena di approvvigionamento, compresi gli sviluppi geopolitici esterni che interessano la disponibilità, la resilienza e la competitività nell'Unione***. ***Sostiene altresì lo*** sviluppo di metodologie scientifiche pertinenti, ***ponendo l'accento in particolare sugli*** approcci che non prevedono la sperimentazione animale, ai fini della valutazione dei pericoli delle sostanze chimiche e dei rischi e degli impatti socioeconomici ***del loro*** uso. Tale

	assistenza comprende l'agevolazione dello scambio di informazioni e la partecipazione alle pertinenti attività di ricerca, sviluppo e innovazione rientranti nell'ambito di applicazione della legislazione settoriale dell'Unione ***applicabile***, nonché l'agevolazione di tali attività.

Or. en

Emendamento 267
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ewa Kopacz, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Adam Jarubas

Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia fornisce assistenza agli Stati membri e alla Commissione nel promuovere la sostituzione delle sostanze chimiche più nocive con sostanze e tecnologie alternative più sicure e sostenibili e nello sviluppo di metodologie scientifiche pertinenti, compresi approcci che non prevedono la sperimentazione animale, ai fini della valutazione dei pericoli delle sostanze chimiche e dei rischi e degli impatti socioeconomici dell'uso delle sostanze chimiche. Tale assistenza comprende l'agevolazione dello scambio di informazioni e la partecipazione alle pertinenti attività di ricerca, sviluppo e innovazione rientranti nell'ambito di applicazione della pertinente legislazione settoriale dell'Unione, nonché l'agevolazione di tali attività.	L'Agenzia fornisce assistenza agli Stati membri e alla Commissione nel promuovere la sostituzione delle sostanze chimiche più nocive con sostanze e tecnologie alternative più sicure e sostenibili ***per gli usi e le applicazioni per i quali è stato dimostrato un rischio per la salute umana o l'ambiente*** e nello sviluppo di metodologie scientifiche pertinenti, compresi approcci che non prevedono la sperimentazione animale, ai fini della valutazione dei pericoli delle sostanze chimiche e dei rischi e degli impatti socioeconomici dell'uso delle sostanze chimiche. Tale assistenza comprende l'agevolazione dello scambio di informazioni e la partecipazione alle pertinenti attività di ricerca, sviluppo e innovazione rientranti nell'ambito di applicazione della pertinente legislazione settoriale dell'Unione, nonché l'agevolazione di tali attività.

Or. en

Motivazione

L'Agenzia dovrebbe concentrarsi sui rischi potenziali che le sostanze chimiche causino danni mediante l'applicazione di valutazioni del rischio mirate.

Emendamento 268
Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia fornisce assistenza agli Stati membri e alla Commissione ***nel promuovere la sostituzione delle sostanze chimiche più nocive con sostanze e tecnologie alternative più sicure e sostenibili e*** nello sviluppo di metodologie scientifiche pertinenti***, compresi approcci che non prevedono la sperimentazione animale,*** ai fini della valutazione dei pericoli delle sostanze chimiche ***e*** dei rischi e degli impatti socioeconomici dell'uso delle sostanze chimiche. Tale assistenza comprende l'agevolazione dello scambio di informazioni e la partecipazione alle pertinenti attività di ricerca, sviluppo e innovazione rientranti nell'ambito di applicazione della pertinente legislazione settoriale dell'Unione, nonché l'agevolazione di tali attività.	L'Agenzia fornisce assistenza agli Stati membri e alla Commissione nello sviluppo di metodologie scientifiche pertinenti ai fini della valutazione dei pericoli delle sostanze chimiche***, della valutazione*** dei rischi e degli impatti socioeconomici dell'uso delle sostanze chimiche ***pericolose e degli impatti socioeconomici della loro potenziale sostituzione***. Tale assistenza comprende l'agevolazione dello scambio di informazioni e la partecipazione alle pertinenti attività di ricerca, sviluppo e innovazione rientranti nell'ambito di applicazione della pertinente legislazione settoriale dell'Unione, nonché l'agevolazione di tali attività.

Or. en

Emendamento 269
Dimitris Tsiodras, Dennis Radtke

Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia fornisce assistenza agli Stati membri e alla Commissione nel promuovere la sostituzione delle sostanze	L'Agenzia fornisce assistenza agli Stati membri e alla Commissione nel promuovere la sostituzione delle sostanze

chimiche più nocive con sostanze e tecnologie alternative più sicure e sostenibili e nello sviluppo di metodologie scientifiche pertinenti, ***compresi*** approcci ***che*** non ***prevedono la sperimentazione animale***, ai fini della valutazione dei pericoli delle sostanze chimiche e dei rischi e degli impatti socioeconomici dell'uso delle sostanze chimiche. Tale assistenza comprende l'agevolazione dello scambio di informazioni e la partecipazione alle pertinenti attività di ricerca, sviluppo e innovazione rientranti nell'ambito di applicazione della pertinente legislazione settoriale dell'Unione, nonché l'agevolazione di tali attività.	chimiche più nocive con sostanze e tecnologie alternative più sicure e sostenibili e nello sviluppo di metodologie scientifiche pertinenti, ***incentrate principalmente su*** approcci non ***basati sugli animali***, ai fini della valutazione dei pericoli delle sostanze chimiche e dei rischi e degli impatti socioeconomici dell'uso delle sostanze chimiche. Tale assistenza comprende l'agevolazione dello scambio di informazioni e la partecipazione alle pertinenti attività di ricerca, sviluppo e innovazione rientranti nell'ambito di applicazione della pertinente legislazione settoriale dell'Unione, nonché l'agevolazione di tali attività.

Or. en

Motivazione

L'emendamento proposto riflette l'impegno di lunga data dell'UE a promuovere alternative etiche e scientificamente solide alla sperimentazione animale.

Emendamento 270
Dennis Radtke, Dimitris Tsiodras

Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia fornisce assistenza agli Stati membri e alla Commissione nel promuovere la sostituzione delle sostanze chimiche più nocive con sostanze e tecnologie alternative più sicure e sostenibili e nello sviluppo di metodologie scientifiche pertinenti, ***compresi*** approcci ***che*** non ***prevedono la sperimentazione animale***, ai fini della valutazione dei pericoli delle sostanze chimiche e dei rischi e degli impatti socioeconomici dell'uso delle sostanze chimiche. Tale assistenza comprende l'agevolazione dello scambio di informazioni e la partecipazione alle pertinenti attività di ricerca, sviluppo e	L'Agenzia fornisce assistenza agli Stati membri e alla Commissione nel promuovere la sostituzione delle sostanze chimiche più nocive con sostanze e tecnologie alternative più sicure e sostenibili e nello sviluppo di metodologie scientifiche pertinenti, ***incentrate principalmente su*** approcci non ***basati sugli animali***, ai fini della valutazione dei pericoli delle sostanze chimiche e dei rischi e degli impatti socioeconomici dell'uso delle sostanze chimiche. Tale assistenza comprende l'agevolazione dello scambio di informazioni e la partecipazione alle pertinenti attività di ricerca, sviluppo e

innovazione rientranti nell'ambito di applicazione della pertinente legislazione settoriale dell'Unione, nonché l'agevolazione di tali attività.

innovazione rientranti nell'ambito di applicazione della pertinente legislazione settoriale dell'Unione, nonché l'agevolazione di tali attività.

Or. en

Emendamento 271
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia fornisce assistenza agli Stati membri e alla Commissione nel promuovere la sostituzione delle sostanze chimiche ***più*** nocive con sostanze e tecnologie alternative più sicure e sostenibili e nello sviluppo di metodologie scientifiche pertinenti, compresi approcci ***che*** non ***prevedono la sperimentazione animale***, ai fini della valutazione dei pericoli delle sostanze chimiche e dei rischi e degli impatti socioeconomici dell'uso delle sostanze chimiche. Tale assistenza comprende l'agevolazione dello scambio di informazioni e la partecipazione alle pertinenti attività di ricerca, sviluppo e innovazione rientranti nell'ambito di applicazione della pertinente legislazione settoriale dell'Unione, nonché l'agevolazione di tali attività.	L'Agenzia fornisce assistenza agli Stati membri e alla Commissione nel promuovere la sostituzione delle sostanze chimiche nocive ***e delle loro miscele*** con sostanze e tecnologie alternative più sicure e sostenibili e nello sviluppo di metodologie scientifiche pertinenti, compresi approcci non ***basati sugli animali***, ai fini della valutazione dei pericoli delle sostanze chimiche e dei rischi e degli impatti socioeconomici dell'uso delle sostanze chimiche. Tale assistenza comprende l'agevolazione dello scambio di informazioni e la partecipazione alle pertinenti attività di ricerca, sviluppo e innovazione rientranti nell'ambito di applicazione della pertinente legislazione settoriale dell'Unione, nonché l'agevolazione di tali attività.

Or. en

Emendamento 272
Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

L'Agenzia fornisce assistenza agli Stati membri e alla Commissione nel promuovere la sostituzione delle sostanze chimiche più nocive con sostanze e tecnologie alternative più sicure e sostenibili e nello sviluppo di metodologie scientifiche pertinenti, compresi approcci ***che*** non ***prevedono la sperimentazione animale***, ai fini della valutazione dei pericoli delle sostanze chimiche e dei rischi e degli impatti socioeconomici dell'uso delle sostanze chimiche. Tale assistenza comprende l'agevolazione dello scambio di informazioni e la partecipazione alle pertinenti attività di ricerca, sviluppo e innovazione rientranti nell'ambito di applicazione della pertinente legislazione settoriale dell'Unione, nonché l'agevolazione di tali attività.	L'Agenzia fornisce assistenza agli Stati membri e alla Commissione nel promuovere la sostituzione delle sostanze chimiche più nocive con sostanze e tecnologie alternative più sicure e sostenibili e nello sviluppo di metodologie scientifiche pertinenti, compresi approcci non ***basati sugli animali***, ai fini della valutazione dei pericoli delle sostanze chimiche e dei rischi e degli impatti socioeconomici dell'uso delle sostanze chimiche. Tale assistenza comprende l'agevolazione dello scambio di informazioni e la partecipazione alle pertinenti attività di ricerca, sviluppo e innovazione rientranti nell'ambito di applicazione della pertinente legislazione settoriale dell'Unione, nonché l'agevolazione di tali attività.

Or. en

Emendamento 273
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 43 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'Agenzia può, da sola o in cooperazione con altri organismi dell'Unione, pubblicare relazioni annuali sui rischi, sulle conoscenze e sulle lacune in termini di dati nel settore di sua competenza, compresi i rischi emergenti delle sostanze chimiche.

Or. en

Emendamento 274
Dimitris Tsiodras, Dennis Radtke

Proposta di regolamento
Articolo 44 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia coopera con altri organismi istituiti a norma del diritto dell'Unione, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'Agenzia europea per i medicinali e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, alla formulazione di pareri scientifici pertinenti, allo scambio di dati e informazioni, compresa l'eventuale creazione di formati di dati correlati e di vocabolari controllati per facilitare tale scambio, nonché allo sviluppo di metodologie scientifiche, compresi approcci ***che*** non ***prevedono la sperimentazione animale***, per la valutazione delle sostanze chimiche.	L'Agenzia coopera con altri organismi istituiti a norma del diritto dell'Unione, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'Agenzia europea per i medicinali e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, alla formulazione di pareri scientifici pertinenti, allo scambio di dati e informazioni, compresa l'eventuale creazione di formati di dati correlati e di vocabolari controllati per facilitare tale scambio, nonché allo sviluppo di metodologie scientifiche, compresi approcci non ***basati sugli animali***, per la valutazione delle sostanze chimiche. ***A tale proposito, l'Agenzia garantisce la cooperazione con il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le alternative alla sperimentazione animale (EURL ECVAM), in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di metodologie scientifiche e attività di formazione.***

Or. en

Motivazione

La formulazione proposta mira a includere espressamente l'EURL ECVAM nell'elenco degli organismi con cui l'Agenzia dovrebbe collaborare, in considerazione delle loro competenze specifiche e del loro mandato nello sviluppo, nella convalida e nell'accettazione normativa di approcci non basati sugli animali. Ciò sosterrà e rafforzerà la capacità dell'Agenzia di promuovere e attuare la sostituzione della sperimentazione animale.

Emendamento 275
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Articolo 44 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia coopera con altri organismi istituiti a norma del diritto dell'Unione, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'Agenzia europea per i medicinali ***e*** l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, alla formulazione di pareri scientifici pertinenti, allo scambio di dati e informazioni, compresa l'eventuale creazione di formati di dati correlati e di vocabolari controllati per facilitare tale scambio, nonché allo sviluppo di metodologie scientifiche, compresi approcci che non prevedono la sperimentazione animale, per la valutazione delle sostanze chimiche.	L'Agenzia coopera con altri organismi istituiti a norma del diritto dell'Unione, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, l'Agenzia europea per i medicinali***,*** l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ***e il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per le alternative alla sperimentazione animale***, alla formulazione di pareri scientifici pertinenti, allo scambio di dati e informazioni, compresa l'eventuale creazione di formati di dati correlati e di vocabolari controllati per facilitare tale scambio, nonché allo sviluppo di metodologie scientifiche, compresi approcci che non prevedono la sperimentazione animale, per la valutazione delle sostanze chimiche.

Or. en

Motivazione

L'ECVAM dovrebbe essere esplicitamente elencato tra gli organismi istituiti a norma del diritto dell'Unione con i quali l'Agenzia dovrebbe cooperare.

Emendamento 276
Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 44 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia coopera con altri organismi istituiti a norma del diritto dell'Unione, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare,	L'Agenzia coopera con altri organismi istituiti a norma del diritto dell'Unione, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l'Agenzia europea dell'ambiente, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

l'Agenzia europea per i medicinali e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, alla formulazione di pareri scientifici pertinenti, allo scambio di dati e informazioni, compresa l'eventuale creazione di formati di dati correlati e di vocabolari controllati per facilitare tale scambio, nonché allo sviluppo di metodologie scientifiche, compresi approcci ***che*** non ***prevedono la sperimentazione animale***, per la valutazione delle sostanze chimiche.	l'Agenzia europea per i medicinali e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, alla formulazione di pareri scientifici pertinenti, allo scambio di dati e informazioni, compresa l'eventuale creazione di formati di dati correlati e di vocabolari controllati per facilitare tale scambio, nonché allo sviluppo di metodologie scientifiche, compresi approcci non ***basati sugli animali***, per la valutazione delle sostanze chimiche.

Or. en

Emendamento 277
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Articolo 48 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1907/2006
Articolo 91 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) all'articolo 91, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
	Un ricorrente può richiedere che un ricorso proposto a norma del paragrafo 1 abbia effetto sospensivo. Tale richiesta è motivata. La commissione di ricorso decide se sarebbe giustificato sospendere una decisione impugnata.

Or. en

Motivazione

Ai sensi dell'attuale articolo 91, paragrafo 2, del regolamento REACH, un ricorso presentato alla commissione di ricorso ha effetto sospensivo. Questo effetto sospensivo automatico incentiva indebitamente le contestazioni giuridiche. I ricorrenti dovrebbero essere autorizzati a chiedere misure provvisorie, che devono essere giustificate. Tuttavia dovrebbe spettare alla commissione di ricorso decidere se tali misure provvisorie siano giustificate. Ciò è in analogia con l'approccio per quanto riguarda le misure provvisorie in caso di ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Lo stesso dovrebbe applicarsi alla commissione di ricorso.

Emendamento 278
Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 48 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1907/2006
Articolo 91 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) all'articolo 91, il paragrafo 2 è soppresso;

Or. en

Motivazione

In linea con i nostri emendamenti all'articolo 24, paragrafo 2, che prevedono che un ricorso non dovrebbe avere un effetto sospensivo automatico.

Emendamento 279
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 48 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1907/2006
Articolo 91 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) all'articolo 91, il paragrafo 2 è soppresso;

Or. en

Motivazione

È opportuno conferire alla commissione di ricorso il diritto di prendere decisioni provvisorie, al fine di evitare un uso improprio della disposizione e stabilire condizioni di parità in tutta l'Unione.

Emendamento 280
Majdouline Sbai

Proposta di regolamento
Articolo 49 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 528/2012.
Articolo 77 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) all'articolo 77, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
	Un ricorrente può richiedere che un ricorso proposto a norma del paragrafo 1 abbia effetto sospensivo. Tale richiesta è motivata. La commissione di ricorso decide se sarebbe giustificato sospendere una decisione impugnata.

Or. en

Motivazione

A norma dell'attuale articolo 77, paragrafo 1, del regolamento sui biocidi, il ricorso presentato alla commissione di ricorso ha effetto sospensivo. Questo effetto sospensivo automatico incentiva indebitamente le contestazioni giuridiche. I ricorrenti dovrebbero essere autorizzati a chiedere misure provvisorie, che devono essere giustificate. Tuttavia dovrebbe spettare alla commissione di ricorso decidere se tali misure provvisorie siano giustificate. Ciò è in analogia con l'approccio per quanto riguarda le misure provvisorie in caso di ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Lo stesso dovrebbe applicarsi alla commissione di ricorso.

Emendamento 281
Per Clausen

Proposta di regolamento
Articolo 49 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 528/2012.
Articolo 77 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) all'articolo 77, il paragrafo 2 è soppresso;

Or. en

Motivazione

In linea con i nostri emendamenti all'articolo 24, paragrafo 2, che prevedono che un ricorso non dovrebbe avere un effetto sospensivo automatico.

Emendamento 282
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 49 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 528/2012.
Articolo 77 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) all'articolo 77, il paragrafo 2 è soppresso;

Or. en

Motivazione

La commissione di ricorso dovrebbe avere il diritto di prendere decisioni provvisorie al fine di evitare un uso improprio della disposizione e creare condizioni di parità in tutta l'Unione.

Emendamento 283
Ondřej Knotek, Mathilde Androuët, Marie-Luce Brasier-Clain, Viktória Ferenc, Anne-Sophie Frigout, Jana Nagyová, Antonín Staněk

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Al più tardi entro due anni dal [OP: inserire la data di applicazione del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione avvia una valutazione della prestazione dell'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, ai suoi compiti e alla sua governance.	1. Al più tardi entro due anni dal [OP: inserire la data di applicazione del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, ***nel rispetto del principio dell'efficienza in termini di costi,*** la Commissione avvia una valutazione della prestazione dell'Agenzia ***che comprenda, ove possibile, indicatori misurabili,*** in relazione ai suoi obiettivi, ai suoi compiti***, ai risultati conseguiti*** e alla sua governance.

Or. en

Emendamento 284
Martin Hojsík, Michal Wiezik

Proposta di regolamento
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La valutazione affronta l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tale modifica.	2. La valutazione affronta l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tale modifica. ***La valutazione comprende il funzionamento dei comitati e del forum e la potenziale esigenza di modificare le loro norme di adesione o il loro funzionamento.***

Or. en